

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 164° - Numero 2

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 11 gennaio 2023**

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

# CORTE COSTITUZIONALE







# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

### N. 1. Ordinanza 20 dicembre 2022 - 10 gennaio 2023

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di Carlo Amedeo Giovannardi, senatore all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Modena nei confronti del Senato della Repubblica - Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

– Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14).

– Costituzione, art. 68, primo comma..... Pag. 1

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

### N. 156. Ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Macerata del 12 ottobre 2022

**Armi e materie esplodenti - Applicazione della confisca a tutti i reati concernenti le armi - Previsione che le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge n. 110 del 1975.**

– Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), art. 6..... Pag. 5

### N. 157. Ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 18 maggio 2022


**Processo penale - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Previsione che l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. - Previsione che entro tale ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.**

– Codice di procedura penale, art. 33-*quinquies*..... Pag. 7

### N. 158. Ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria del 5 dicembre 2022

**Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Interpretazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1997, recante disciplina della pianificazione urbanistica comunale - Previsione che consente a sanatoria che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilità sismica e anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale (PRG).**

– Legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22..... Pag. 51





# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1

*Ordinanza 20 dicembre 2022 - 10 gennaio 2023*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Processo penale a carico di Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Modena nei confronti del Senato della Repubblica - Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Silvana SCIARRA;

*Giudici:* Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente


## ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), promosso dal Tribunale ordinario di Modena, con ordinanza-ricorso del 15 aprile 2022, depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 ed iscritta al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2022 il Giudice relatore Nicolò Zanon;  
deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Ritenuto che, con ordinanza-ricorso (d'ora in avanti: ricorso) depositata in cancelleria il 4 maggio 2022 (reg. confl. pot. n. 9 del 2022), il Tribunale ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria ricorrente, nel quale l'ex parlamentare è imputato dei reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) del codice penale;



che le condotte contestate nei capi d'imputazione allegati al ricorso sarebbero state dirette ad ottenere la riammissione di due imprese nella cosiddetta white list (ossia nell'elenco degli imprenditori non lambiti da tentativi di infiltrazione mafiosa, redatto ai fini dell'aggiudicazione dei pubblici appalti per la ricostruzione conseguente al sisma del 2012 in Emilia-Romagna), e dunque finalizzate a superare i dinieghi di iscrizione a tale elenco opposti dal prefetto;

che, nel perseguire tali finalità e sempre secondo l'assunto accusatorio, l'allora senatore Giovanardi avrebbe realizzato, oltre a comportamenti genericamente "pressori", vere e proprie minacce, sia dirette che indirette, tese a turbare le attività di un corpo amministrativo (nella specie, il Prefetto di Modena e il Gruppo interforze centrale costituito con decreto del Ministro dell'interno), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tali condotte - che sarebbero stati, nell'occasione, anche oltraggiati - a compiere atti contrari all'ufficio;

che, allo scopo di meglio esercitare la contestata attività di minaccia, l'imputato avrebbe anche adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, aventi ad oggetto i relativi procedimenti amministrativi, e allo stesso senatore fornite da appartenenti agli uffici di prefettura (coimputati nel medesimo processo);

che, nel corso del giudizio, Carlo Amedeo Giovanardi ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, con ordinanza pronunciata in data 12 gennaio 2021, il Tribunale di Modena, provvedendo su tale eccezione, ha trasmesso copia degli atti al Presidente del Senato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), contestualmente disponendo la sospensione del procedimento per il termine di novanta giorni, così come previsto dall'art. 3, comma 5, della citata legge;

che l'autorità giudiziaria ricorrente, una volta spirato tale termine - durante il cui decorso ha fornito le informazioni domandate con apposite comunicazioni del Presidente del Senato, nelle date del 4 marzo e del 27 maggio 2021 -, ha ordinato la prosecuzione del processo, dando ingresso alle attività istruttorie richieste dalle parti;

che, nella seduta del 16 febbraio 2022, il Senato della Repubblica, approvando la proposta formulata, a maggioranza, dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha adottato la deliberazione all'origine del conflitto, statuendo che le descritte condotte contestate all'imputato Giovanardi «costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione»;

che, a seguito di tale deliberazione della Camera di appartenenza, all'udienza del 21 febbraio 2022, la difesa dell'imputato ha chiesto al Tribunale di Modena di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, in senso adesivo alla prospettazione contenuta nella citata delibera d'insindacabilità, mentre la Procura della Repubblica ha sollecitato il promovimento del conflitto di attribuzione;

che, per il Tribunale di Modena, sarebbero insussistenti, «nella specie, gli estremi di lineare ed immediata riconducibilità delle condotte descritte nel capo di imputazione alla prerogativa di insindacabilità deliberata dal Senato della Repubblica»;

che, infatti, tali condotte non presenterebbero «un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta»;

che, quindi, la deliberazione d'insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica opererebbe «una lesione delle prerogative giurisdizionali» dell'autorità giudiziaria ricorrente, in considerazione «del principio dell'efficacia inibente» di essa, ossia «del cd. effetto impeditivo nei confronti dei giudizi penali di responsabilità dei membri del Parlamento», superabile solo con la proposizione del conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte;

che, pertanto, il Tribunale di Modena ha disposto la sospensione del giudizio e ha chiesto a questa Corte di dichiarare che «non spettava al Senato della Repubblica di deliberare nel senso che le condotte ascritte all'imputato Giovanardi [...] rappresentano opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, coperte dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 68 Costituzione».

Considerato che il Tribunale di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, all'epoca dei fatti senatore, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.;

che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;



che la forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo è idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso (tra le ultime, ordinanze n. 82 del 2020, n. 155 del 2017, n. 139 del 2016 e n. 271 del 2014);

che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Modena a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (*ex plurimis*, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (*ex plurimis*, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il Tribunale di Modena lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte (*ex plurimis*, ordinanze n. 35 del 2022 e n. 82 del 2020).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Tribunale ordinario di Modena, nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Modena;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore


Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

T\_230001





## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 156

*Ordinanza del 12 ottobre 2022 del G.I.P. presso il Tribunale di Macerata su istanza proposta da F.A.*

**Armi e materie esplodenti - Applicazione della confisca a tutti i reati concernenti le armi - Previsione che le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge n. 110 del 1975.**

– Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), art. 6.

## TRIBUNALE DI MACERATA

*Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*

Il Tribunale penale di Macerata, Ufficio GIP-GUP in funzione di giudice della esecuzione, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni.

## PREMESSO CHE

con decreto penale n. 173/18 emesso nel proc. n. 3931/17 F.A. veniva condannato per omessa custodia di una Beretta cal. 22 corto matr. ... e 37 cartucce.

Non veniva disposta confisca dell'arma in quanto il PM dava atto che la stessa era già stata oggetto di confisca nel proc. n. 2261/17 RG mod 44 (procedimento aperto per il reato p. e p. dall'art. 580 del codice penale a seguito del suicidio della moglie del F. con l'arma di cui sopra, e successivamente archiviato).

Effettuata opposizione al decreto penale, la parte successivamente rinunziava alla stessa ed il decreto penale diventava pertanto esecutivo.


Con nota 12 agosto 2022 l'Ufficio Corpi di reato chiedeva darsi destinazione alla detta arma (ed ad altri oggetti non rilevanti), rilevato che nel procedimento n. 2261/17 in realtà non era stata assunta alcuna determinazione quanto alla pistola.

Con successiva richiesta 26 settembre 2022 il PM chiedeva confisca e distruzione della pistola in sequestro.

Questo giudice è pertanto chiamato a decidere quale giudice della esecuzione ex art. 676 del codice di procedura penale, a seguito della richiesta avanzata dal PM di confisca e distruzione arma.

## OSSERVA

Ritiene questo giudice la possibile incostituzionalità dell'art. 6, legge n. 152/1975 là ove lo stesso prevede che «Il disposto del primo capoverso 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi... Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.» (ossia che «Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso





di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio»).

La norma, infatti, prevede la distruzione di ogni arma (propria o impropria) confiscata, anche se di valore, a meno che non sia riconosciuta di particolare interesse in quanto antica o artistica o di interesse storico e artistico (profili evidentemente del tutto eccezionali e che ben possono non ricorrere in armi commerciali anche di pregio e valore), nel qual caso ha possibilità di sfuggire alla distruzione e essere destinata a pubbliche raccolte.

Tanto, comporta, evidentemente:

— una eccezione alla ordinaria disciplina circa la destinazione dei beni confiscati *ex art. 86* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 149 ss. decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (ossia loro vendita con acquisizione all'erario del profitto della vendita, salvo i beni abbiano interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, nel qual caso prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti);

— la perdita per l'erario del valore delle armi che avrebbero potuto essere vendute ove non destinate *ex lege* alla distruzione.

Tale disciplina appare a chi scrive del tutto irrazionale e contrastante con l'art. 3 della Costituzione, atteso che non emerge alcun logico motivo per sottrarre le armi comuni (e gli oggetti destinati ad offendere) alla ordinaria disciplina sulla destinazione dei beni all'esito della confisca e allo Stato i profitti di tale vendita.

Trattasi infatti di oggetti:

astrattamente di possibile lecita vendita e detenzione ove in possesso di idoneo titolo (si parla evidentemente di «semplici» armi comuni e pertanto non armi con matricola abrasa o altri profili di illegittimità intrinseca e non suscettibili di reimmisione sul mercato e come tali necessariamente destinate alla distruzione) — e anche senza alcun titolo per gli oggetti atti ad offendere;

rispetto ai quali non vi è alcun motivo di impedire in modo assoluto e «tombale» il rischio che possano rientrare nel possesso dell'originario detentore (se lo stesso è stato privato, a seguito del procedimento penale o per altra causa, del titolo abilitativo all'acquisto e detenzione armi non potrà riacquistarle; se è ancora abilitato potrà acquistarne altre, anche più letali, semplicemente recandosi presso una qualsiasi armeria o tramite cessione da privato; se è in grado di procurarsi armi illegalmente tramite terzi potrà egualmente farlo con altre armi).

Addirittura, ove si tratti di semplici oggetti atti ad offendere (ad es. una pala, un piccone, un coltello da cucina) sono oggetti dei quali modello analogo è acquistabile/riacquistabile semplicemente presentandosi nel negozio di settore!.

Né si può ipotizzare che tale norma trovi possibile spiegazione in una valutazione legislativa favorevole alla riduzione del numero di armi circolanti, atteso che nessun limite è posto alla produzione o alla commercializzazione di armi (certamente poi è profilo del tutto estraneo agli oggetti atti ad offendere).

Ove poi si potesse ipotizzare — per amore di completezza discorsiva, ma chi scrive non ha rinvenuto alcuna motivazione in tal senso sottesa alla emanazione della norma, che pare piuttosto frutto delle preoccupazioni correlate ai c.d. anni di piombo - la opportunità di evitare che armi usate in fatti particolarmente eclatanti possano diventare oggetto di morbosa ricerca ove vendute, si può evidenziare che:

è ipotesi che si può ritenere del tutto marginale, rispetto al globale numero dei casi;

trattasi di profili etici/morali che appaiono dubitabilmente di competenza dello Stato (cinicamente si potrebbe dire che tale richiamo potrebbe aumentare il prezzo di vendita dell'oggetto e il guadagno per l'erario);

*ex art. 86* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il Giudice può disporre la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna, con espressione onnicomprensiva e idonea a ricomprendere ogni possibile ipotesi di inopportunità di reimmisione sul mercato dei bene.


La questione appare poi rilevante nel presente giudizio,

— dovendosi disporre confisca della pistola in sequestro alla luce della disposizione cogente dell'art. 6, legge n. 152/1975, e comunque (pende questione di legittimità costituzionale in ordine a tale profilo) atteso che la superficialità mostrata dal F. nella custodia dell'arma induce nel caso concreto questo GE a ritenere la opportunità di confisca della stessa;

— inerendo la destinazione da dare al bene successivamente alla sua confisca.

P. Q. M.

*Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*





*Promuove di ufficio, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale costituzionalità dell'art. 6, legge n. 152/1975 là ove lo stesso prevede che «Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.» derogando alla ordinaria disciplina sulla destinazione dei beni confiscati.*

*Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.*

Macerata, 11 ottobre 2022

*Il Giudice:* MANZONI

22C00253

N. 157

*Ordinanza del 18 maggio 2022 del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di G.R. ed altri*

**Processo penale - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Previsione che l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. - Previsione che entro tale ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.**

– Codice di procedura penale, art. 33-*quinquies*.

IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici del I<sup>a</sup> Collegio della Sezione Penale:

dott.ssa Cinzia Apicella, Presidente;

dott. Giuseppe Palumbo, giudice;

dott. Federico Noschese, giudice;

all'udienza del 18 maggio 2022, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di D.D. +53, in riferimento alle posizioni dei seguenti imputati ed imputazioni, che si riportano integralmente:

R.G., nata a... il... e residente a... alla via... — difesa di fiducia dagli avvocati Maria Rosaria Crispo e Generoso Bloise, chiamata a rispondere del Capo CC;

CAPO CC) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. del codice penale e dall'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della «...», avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta... e... i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

Anno...;

fatture emesse dalla società... per un totale di euro 398.029,16;


Anno...;

fatture emesse dalla società... per un totale di euro 56.013,13;

fatture emesse dalla ditta... per un totale di euro 1.007.694,56;

per un totale di euro 1.461.736,85.

In... dal... al...



Anno  
fatture emesse dalla società per un totale di euro 398.029,16;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			75814,30	16679,15	92493,45
			11885,09	2614,72	14499,81
			15836,40	3484,01	19320,41
			18777,00	4130,94	22907,94
			25144,16	5531,72	30675,88
			18678,00	4109,16	22787,16
			16391,55	3606,14	19997,69
			34036,60	7488,05	41524,65
			15876,00	3492,72	19368,72
			75814,30	16679,15	92493,45
			18000,00	3960,00	21960,00
		<i>TOTALE</i>	<i>326.253,41</i>	<i>71.775,75</i>	<i>398.029,16</i>

Anno  
fatture emesse dalla società per un totale di euro 56.013,13;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			22800,00	5.016,00	27.816,00
			23112,40	5.084,73	28.197,13
		<i>TOTALE</i>	<i>45.912,40</i>	<i>10.100,73</i>	<i>56.013,13</i>


Anno  
fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 1.007.694,56.

NR.	DATA	DITTA DESTINATARIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			18.678,00	4.109,16	22.787,16
			18.777,00	4.130,94	22.907,94
			18.235,00	4.011,70	22.246,70
			18.770,00	4.129,40	22.899,40
			3.450,00	759,00	4.209,00
			19.170,00	4.217,40	23.387,40



	16.360,00	3.599,20	19.959,20
	3.500,00	770,00	4.270,00
	19.660,00	4.325,20	23.985,20
	18.630,00	4.098,60	22.728,60
	3.600,00	792,00	4.392,00
	3.600,00	792,00	4.392,00
	14.510,00	3.192,20	17.702,20
	3.210,00	706,20	3.916,20
	13.100,00	2.882,00	15.982,00
	3.300,00	726,00	4.026,00
	4.100,00	902,00	5.002,00
	4.200,00	924,00	5.124,00
	22.640,00	4.980,80	27.620,80
	3.508,85	771,95	4.280,80
	4.000,00	880,00	4.880,00
	6.036,18	1.327,96	7.364,14
	3.300,00	726,00	4.026,00
	3.100,00	682,00	3.782,00
	3.724,00	819,28	4.543,28
	3.000,00	660,00	3.660,00
	5.120,00	1.126,40	6.246,40
	3.100,00	682,00	3.782,00
	4.200,00	924,00	5.124,00
	3.616,00	795,52	4.411,52
	3.875,00	852,50	4.727,50
	28.000,00	6.160,00	34.160,00
	26.000,00	5.720,00	31.720,00
	19.000,00	4.180,00	23.180,00
	24.453,97	5.379,87	29.833,84
	25.000,00	5.500,00	30.500,00
	23.180,00	5.099,60	28.279,60
	15.549,04	3.420,79	18.969,83
	4.456,09	980,34	5.436,43
	20.100,00	4.422,00	24.522,00
	18.342,00	4.035,24	22.377,24
	20.760,00	4.567,20	25.327,20
	25.330,00	5.572,60	30.902,60
	15.000,00	3.300,00	18.300,00
	16.590,34	3.649,87	20.240,21
	15.000,00	3.300,00	18.300,00
	17.500,00	3.850,00	21.350,00
	20.000,00	4.400,00	24.400,00
	17.150,00	3.773,00	20.923,00
	16.400,00	3.608,00	20.008,00
	8.887,00	1.955,14	10.842,14
	4.200,00	924,00	5.124,00
	4.291,00	944,02	5.235,02
	9.802,46	2.156,54	11.959,00
	10.500,00	2.310,00	12.810,00

511 | 12/10/2015 | V.R. 1111 11 11 11





	9.802,46	2.156,54	11.959,00
	11.010,95	2.422,41	13.433,36
	10.500,00	2.310,00	12.810,00
	10.299,00	2.265,78	12.564,78
	4.500,00	990,00	5.490,00
	11.800,00	2.596,00	14.396,00
	7.040,00	1.548,80	8.588,80
	10.895,81	2.397,08	13.292,89
	12.138,84	2.670,54	14.809,38
	9.950,00	2.189,00	12.139,00
	9.490,91	2.088,00	11.578,91
	8.438,25	1.856,42	10.294,67
	10.951,00	2.409,22	13.360,22
	10.000,00	2.200,00	12.200,00
	9.600,00	2.112,00	11.712,00
TOTALE	825.979,15	181.715,41	1.007.694,56

- R<sup>l</sup> M<sup>l</sup>, nata a il e residente ad .  
alla via - difesa di fiducia dall'Avv. Giovan Battista Provenza, chiamata a rispondere del Capo VV);

CAPO VV) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013 e 2014 i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 11.820,58;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			816,00	179,52	995,52
			805,00	177,10	982,10
			800,00	176,00	976,00
			800,00	176,00	976,00
			810,00	178,20	988,20
			810,00	178,20	988,20
			816,00	179,52	995,52
			812,00	178,64	990,64
			805,00	177,10	982,10
			810,00	178,20	988,20




	4				
			800,00	176,00	976,00
			805,00	177,10	982,10
		TOTALE	9.689,00	2.131,58	11.820,58

fatture emesse dalla ditta l per un totale di euro 3.984,52;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBIL E	IVA	TOTALE FATTURA
			816,00	179,52	995,52
			816,00	179,52	995,52
			816,00	179,52	995,52
			818,00	179,96	997,96
		TOTALE	3.266,00	718,52	3.984,52

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 21.763,58;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBIL E	IVA	TOTALE FATTURA
			819,00	180,18	999,18
			816,00	179,52	995,52
			815,00	179,30	994,30
			819,00	180,18	999,18
			815,00	179,30	994,30
			800,00	176,00	976,00
			816,00	179,52	995,52
3			805,00	177,10	982,10
3			819,00	180,18	999,18
3			805,00	177,10	982,10
3			800,00	176,00	976,00
3			805,00	177,10	982,10
3			800,00	176,00	976,00
3			805,00	177,10	982,10



B	4				
			816,00	179,52	995,52
			805,00	177,10	982,10
			816,00	179,52	995,52
			805,00	177,10	982,10
			816,00	179,52	995,52
			805,00	177,10	982,10
			819,00	180,18	999,18
			818,00	179,96	997,96
		<i>TOTALE</i>	<i>17.839,00</i>	<i>3.924,58</i>	<i>21.763,58</i>


fatture emesse dalla società per un totale di euro 25.305,24.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			800,00	176,00	976,00
			816,00	179,52	995,52
			780,00	171,60	951,60
			810,00	178,20	988,20
			800,00	176,00	976,00
			800,00	176,00	976,00
			818,00	179,96	997,96
			818,00	179,96	997,96
			8.700,00	1.914,00	10.614,00
			5.600,00	1.232,00	6.832,00
		<i>TOTALE</i>	<i>20.742,00</i>	<i>4.563,24</i>	<i>25.305,24</i>

Per un totale di euro 62.873,92

In , dal :

- T R , nato a il ed ivi residente alla via ,  
- difeso di fiducia dall'Avv. Arturo Ferrante, chiamato a rispondere del Capo NNN);





CAPO NNN) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della ditta “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 19.125,94;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			11783,00	2592,26	14.375,26
			3894,00	856,68	4750,68
		TOTALE	15.677,00	3.448,94	19.125,94

In il

- A U , nato a il e residente a alla via - difeso di fiducia dall'Avv. Teresa Moreno, chiamato a rispondere dei Capi ZZ) e AAA);

CAPO ZZ) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ di ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla società per un totale di euro 12.200,00;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			10000,00	2200,00	12.200,00
		TOTALE	10.000,00	2.200,00	12.200,00

Per un totale di euro 12.200,00

In , il


CAPO AAA) del delitto p. e p. dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla società per un totale di euro 9.150,00.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			7500,00	1650,00	9.150,00
		TOTALE	7.500,00	1.650,00	9.150,00

In ,

- C M: , nato a il e residente a alla via - elettivamente domiciliato in alla via - difeso di fiducia dall'Avv. Teresa Moreno chiamato a rispondere del Capo HHH);



CAPO HHH) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla società per un totale di euro 26.742,40.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			7560,00	1663,20	9223,20
			14360,00	3159,20	17519,20
		TOTALE	21.920,00	4.822,40	26.742,40

In , il

- S S , nato in il e residente ad alla via  
, difeso di fiducia dall'Avv. Fabio Malecchi, chiamato a rispondere del Capo CCC);

CAPO CCC) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:


fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 55.176,00.

N°	DATA	DITTA DESTINATARIA	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			2880,00	604,80	3484,80
			2880,00	604,80	3484,80
			2880,00	604,80	3484,80
			5760,00	1209,60	6969,60
			2880,00	604,80	3484,80
			5760,00	1209,60	6969,60
			5760,00	1209,60	6969,60
			2880,00	604,80	3484,80
			5760,00	1209,60	6969,60
			2400,00	504,00	2904,00
			5760,00	1209,60	6969,60
		TOTALE	45.600,00	9.576,00	55.176,00

In ,

- D D , nato a il e residente in alla via  
- difeso di fiducia dall'Avv. Gerardo Striano, chiamato a rispondere del Capo FF);

CAPO FF) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per





operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta : i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla ditta I per un totale di euro 45.987,29.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			13.084,50	2.878,59	15.963,09
			24.610,00	5.414,20	30.024,20
		TOTALE	37.694,50	8.292,79	45.987,29

fatture emesse dalla società per un totale di euro 327.759,42;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			30736,63	6762,07	37.498,70
			30732,86	6761,23	37.494,09
			63750,52	14025,11	77.775,63
			31872,32	7011,91	38.884,23
			31878,20	7013,20	38.891,40
			79684,73	17530,64	97.215,37
		TOTALE	268.655,26	59.104,16	327.759,42

per un totale di euro 373.746,71.

In dal

- C L , nata a il e residente a  
alla via , di fatto domiciliata in alla  
via )- difesa di fiducia dall'Avv. Michele Calvanico, chiamata  
a rispondere del Capo PPP);

CAPO PPP) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della " l", avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2012 e 2013 i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

Annc

fatture emesse dalla ditta e per un totale di euro 12.862,79;


Annc

fatture emesse dalla ditta e per un totale di euro 3.852,27.

Per un totale di euro 16.715,06

Annc

fatture emesse dalla ditta e per un totale di euro 12.862,79;



N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			825,09	173,27	998,37
			816,00	171,36	987,36
			822,62	172,75	995,38
			816,0	171,36	987,36
			804,00	168,84	972,84
			804,00	168,84	972,84
			804,00	168,81	972,84
			822,74	172,77	995,52
			822,74	172,77	995,52
			822,74	172,77	995,52
			822,74	172,77	995,52
			822,74	172,77	995,52
			822,63	172,75	995,38
			825,07	173,26	998,34
		<b>TOTALE</b>	<b>10.630,37</b>	<b>2.232,32</b>	<b>12.862,79</b>

Anno

fatture emesse dalla ditta


per un totale di euro 3.852,27.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			756,60	166,45	923,05
			792,00	174,24	966,24
			805,00	177,10	982,10
			804,00	176,88	980,88
		<b>TOTALE</b>	<b>3.157,60</b>	<b>694,67</b>	<b>3.852,27</b>

In

, il

- **P** **A**, nato a **il** e residente ad **la via**  
 -elett.te dom.to in **via**  
**, difeso di fiducia dagli Avv.ti Pierluigi Spadafora e Michele Crescenzo,**  
**chiamato a rispondere del Capo DD);**



CAPO DD) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della "( )", avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta ( ) i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

Anna ( )

fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 198.681,75;

fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 188.573,33;

Anno ( )

fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 336.865,79.

fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 352.455,21;

Anno ( )

fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 231.838,70;

fatture emesse dalla ditta ( ) per un totale di euro 48.685,07


per un totale di euro 1.357.099,85

In ( ) dal ( ) al ( )

Anna ( )


fatture emesse dalla società ( ) per un totale di euro 198.681,75;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			5634,80	1239,66	6.874,46
			6886,00	1514,92	8400,92
			6886,00	1514,92	8.400,92
			782,00	172,04	954,04
			5634,80	1239,66	6.874,46
			6886,00	1514,92	8400,92
			782,00	172,04	954,04
			765,00	168,30	933,3
			748,00	164,56	912,56
			773,50	170,17	943,67
			773,50	170,17	943,67
			714,00	157,08	871,08
			731,00	160,82	891,82
			761,60	167,55	929,15
			724,20	159,32	883,52
			748,00	164,56	912,56
			725,90	159,70	885,6
			739,50	162,69	902,19
			765,00	168,30	933,3
			714,00	157,08	871,08
			697,00	153,34	850,34
			773,50	170,17	943,67
			731,00	160,82	891,82
			761,60	167,55	929,15
			680,00	149,60	829,6
			739,50	162,69	902,19
			714,00	157,08	871,08
			756,50	166,43	922,93





	697,00	153,34	850,34
	741,20	163,06	904,26
	714,00	157,08	871,08
	714,00	157,08	871,08
	705,50	155,21	860,71
	727,60	160,07	887,67
	680,00	149,60	829,6
	765,00	168,30	933,3
	705,50	155,21	860,71
	731,00	160,82	891,82
	782,00	172,04	954,04
	710,60	156,33	866,93
	748,00	164,56	912,56
	714,00	157,08	871,08
	739,50	162,69	902,19
	765,00	168,30	933,3
	697,00	153,34	850,34
	761,60	167,55	929,15
	722,50	158,95	881,45
	746,30	164,19	910,49
	688,50	151,47	839,97
	744,60	163,81	908,41
	680,00	149,60	829,6
	731,00	160,82	891,82
	773,50	170,17	943,67
	724,20	159,32	883,52
	748,00	164,56	912,56
	705,50	155,21	860,71
	751,40	165,31	916,71
	725,90	159,70	885,6
	693,60	152,59	846,19
	739,50	162,69	902,19
	679,80	149,56	829,36
	722,50	158,95	881,45
	748,00	164,56	912,56
	683,40	150,35	833,75
	731,00	160,82	891,82
	765,00	168,30	933,3
	714,00	157,08	871,08
	753,10	165,68	918,78
	700,40	154,09	854,49
	736,10	161,94	898,04
	727,60	160,07	887,67
	748,00	164,56	912,56
	697,00	153,34	850,34
	731,00	160,82	891,82
	680,00	149,60	829,6
	719,10	158,20	877,3
	765,00	168,30	933,3



		748,00	164,56	912,56
		5000,00	1100,00	6.100,00
		6750,00	1485,00	8.235,00
		6300,00	1386,00	7.686,00
		4200,00	924,00	5.124,00
		4200,00	924,00	5.124,00
		5600,00	1232,00	6.832,00
		4600,00	1012,00	5.612,00
		4370,00	961,40	5.331,40
		4000,00	880,00	4.880,00
		5625,00	1237,50	6.862,50
		5625,00	1237,50	6.862,50
		5220,00	1148,40	6.368,40
		5934,00	1305,48	7.239,48
		5400,00	1188,00	6.588,00
		4680,00	1029,60	5.709,60
		<b>TOTALE</b>	<b>162.853,90</b>	<b>35.827,85</b>
				<b>198.681,75</b>

fatture emesse dalla società per un totale di euro 188.573,33;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE FATTURA
			5049,00	1110,78	6159,78
			7099,30	1561,85	8661,15
			6600,00	1452,00	8052
			6900,00	1518,00	8418
			5000,00	1100,00	6100
			5940,00	1306,80	7246,8
			4000,00	880,00	4880
			4550,00	1001,00	5551
			6500,00	1430,00	7930
			5775,00	1270,50	7045,5
			6000,00	1320,00	7320
			4950,00	1089,00	6039
			5005,00	1101,10	6106,1
			4100,00	902,00	5002
			9870,00	2171,40	12041,4
			9870,00	2171,40	12041,4
			5105,00	1123,10	6228,1
			8745,00	1923,90	10668,9
			8910,00	1960,20	10870,2
			9705,00	2135,10	11840,1
			8910,00	1960,20	10870,2
			7910,00	1740,20	9650,2
			8075,00	1776,50	9851,5
		<b>TOTALE</b>	<b>154.568,30</b>	<b>34.005,03</b>	<b>188.573,33</b>

Anno

fatture emesse dalla società l per un totale di euro 336.865,79;


N°	DATA	DESTINATARIO	IMPORTO	IVA	TOTALE
----	------	--------------	---------	-----	--------



					FATTURA
			8075,00	1776,50	9.851,50
			7405,00	1629,10	9.034,10
			8460,00	1861,20	10.321,20
			6900,00	1518,00	8.418,00
			7405,00	1629,10	9.034,10
			7100,00	1562,00	8.662,00
			6400,00	1408,00	7.808,00
			6600,00	1452,00	8.052,00
			6550,00	1441,00	7.991,00
			5940,00	1306,80	7.246,80
			5775,00	1270,50	7.045,50
			5610,00	1234,20	6.844,22
			5555,00	1222,10	6.777,10
			4600,00	1012,00	5.612,00
			5920,00	1302,40	7.222,40
			5705,00	1255,10	6.960,10
			5850,00	1287,00	7.137,00
			5655,00	1244,10	6.899,10
			5775,00	1270,30	7.045,50
			5555,00	1222,10	6.777,10
			8580,00	1887,60	10.467,60
			5920,00	1302,40	7.222,40
			6900,00	1518,00	8.418,00
			7150,00	1573,00	8.723,00
			9900,00	2178,00	12.078,00
			9825,00	2161,50	11.986,50
			9950,00	2189,00	12.139,00
			9250,00	2035,00	11.285,00
			12165,00	2676,30	14.841,30
			9050,00	1991,00	11.041,00
			6975,00	1534,50	8.509,50
			7400,00	1628,00	9.028,00
			4950,00	1089,00	6.039,00
			8435,48	1855,70	10.290,07
			10470,00	2303,40	12.773,40
			9550,00	2101,00	11.651,00
			5775,00	1270,50	7.045,50
			7040,00	1548,80	8.588,80
		TOTALE	276.120,00	60.746,20	336.865,79

fatture emesse dalla società \_\_\_\_\_ per un totale di euro 352.455,21;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA
			2940,00	646,80	3.586,80
			4900,00	1078,00	5.978,00
			4904,20	1078,92	5.983,12
			12671,23	2787,67	15.458,90
			4753,00	1045,66	5.798,66






	9422,00	2072,84	11.494,84
	10549,04	2320,79	12.869,83
	1750,00	385,00	2.135,00
	7917,80	1741,92	9.659,72
	780,00	171,60	951,6
	875,00	192,50	1.067,50
	992,78	218,41	1.211,19
	12773,40	2810,15	15.583,55
	10494,00	2308,68	12.802,68
	915,00	201,30	1.116,30
	951,60	209,35	1.160,95
	988,20	217,40	1.205,60
	12810,00	2818,20	15.628,20
	936,86	206,11	1.142,97
	841,80	185,20	1.027,00
	878,40	193,25	1.071,65
	12846,60	2826,25	15.672,85
	12569,00	2765,18	15.334,18
	12627,00	2777,94	15.404,94
	3585,00	788,70	4.373,70
	915,00	201,30	1.116,30
	976,00	214,72	1.190,72
	854,00	187,88	1.041,88
	13389,50	2945,69	16.335,19
	5050,00	1111,00	6.161,00
	12657,50	2784,65	15.442,15
	10461,50	2301,53	12.763,03
	3530,00	776,60	4.306,60
	13542,00	2979,24	16.521,24
	5201,00	1144,22	6.345,22
	1708,00	375,76	2.083,76
	9854,50	2167,99	12.022,49
	3240,00	712,80	3.952,80
	10705,50	2355,21	13.060,71
	6080,00	1337,60	7.417,60
	5276,50	1160,83	6.437,33
	5149,00	1132,78	6.281,78
	7564,00	1664,08	9.228,08
	8662,00	1905,64	10.567,64
	7405,40	1629,19	9.034,59
	5490,00	1207,80	6.697,80
	5514,40	1213,17	6.727,57
	<b>TOTALE</b>	<b>288.897,71</b>	<b>63.557,50</b>
			<b>352.455,21</b>

Anno .

fatture emesse dalla società per un totale di euro 231.838,70;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA
			5560,00	0,00	6.783,20



	7900,00	0,00	9.638,00
	6970,00	0,00	8.503,40
	7140,00	0,00	8.710,80
	6400,00	0,00	7.808,00
	7020,00	0,00	8564,4
	7200,00	0,00	8784
	7650,00	1683,00	9333
	7550,00	1661,00	9211
	7700,00	1694,00	9394
	7850,00	1727,00	9577
	7750,00	1705,00	9455
	7850,00	1727,00	9577
	8050,00	1771,00	9821
	7850,00	1727,00	9577
	7655,00	1684,10	9339,1
	7820,00	1720,40	9540,4
	8084,59	1778,61	9863,2
	7775,00	1710,50	9485,5
	7470,00	1643,40	9113,4
	7600,00	1672,00	9272
	7730,00	1700,60	9430,6
	6700,00	1474,00	8174
	5105,00	1123,10	6228,1
	9460,00	2081,20	11541,2
	4192,13	922,27	5114,4
	<b>TOTALE</b>	<b>190.031,72</b>	<b>31.205,18</b>
			<b>231.838,70</b>


fatture emesse dalla ditta

per un totale di euro 48.685,07

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA
			8.751,60	1.925,35	10.676,95
			6.820,00	1.500,40	8.320,40
			4.933,50	1.085,37	6.018,87
			5.991,70	1.318,17	7.309,87
			6.022,50	1.324,95	7.347,45
			7.386,50	1.625,03	9.011,53
		<b>TOTALE</b>	<b>39.905,80</b>	<b>8.779,27</b>	<b>48.685,07</b>

- C. G. nata a il e  
residente a alla via - difesa di fiducia dall'Avv. Luigi Calabrese e  
C. A, nato a il e ivi  
residente alla via - difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Calabrese,  
chiamati a rispondere in concorso ex art. 110 c.p., dei Capi HH) e II);

CAPO HH) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “”, avvalendosi di





fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i  
seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 140.096,46.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA
			15151,12	3181,74	18.332,86
			20224,00	4247,04	24.471,04
			20640,00	4540,80	25.180,80
			23502,00	5170,44	28.672,44
			20640,00	4540,80	25.180,80
			14966,00	3292,52	18.258,52
		<i>TOTALE</i>	<i>115.123,12</i>	<i>24.973,34</i>	<i>140.096,46</i>

In il

CAPO II) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta i  
seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 153.811,38.

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURA
			13035,00	2867,70	15.902,70
			16535,00	3637,70	20.172,70
			21392,00	4706,24	26.098,24
			18331,50	4032,93	22.364,43
			20555,40	4522,19	25.077,59
			15517,00	3457,74	19.174,74
			20509,00	4511,98	25.020,98
		<i>TOTALE</i>	<i>125.874,9</i>	<i>27.736,48</i>	<i>153.811,38</i>

In , dal



- A G , nato a il ed ivi residente alla via  
 , difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Calabrese, chiamato a rispondere  
 del Capo EE);

CAPO EE) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p. e dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, in qualità di rappresentante legale della “ ”, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti indicava nelle dichiarazioni relative all'anno d'imposta e i seguenti elementi passivi fittizi ed in particolare:

Anno

fatture emesse dalla società per un totale di euro 248.346,00;

Anno

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 2.244,80;

fatture emesse dalla società per un totale di euro 257.415,87;

fatture emesse dalla società per un totale di euro 531.757,12.  
 per un totale di euro 1.039.763,79

In dal al

Anno

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 248.346,00;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
			37044,00	8149,68	45193,68
			25357,50	5578,65	30936,15
			4800,00	1056,00	5856,00
			49926,00	10983,72	60909,72
			64468,60	14183,09	78651,69
			10050,85	2211,19	12262,04
			9240,48	2039,90	11723,38
			2306,01	507,33	2813,34
			203.193,44	44.709,56	248.346,00


ANNO

fatture emesse dalla ditta per un totale di euro 2.244,80;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
			760,00	167,20	927,20
			624,00	137,28	761,28
			456,00	100,32	556,32
		TOTALE	1.840,00	404,80	2.244,80

fatture emesse dalla società per un totale di euro 257.415,87;

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
			29193,45	6422,56	35.616,01
			11789,95	2593,79	14.383,74
			49510,63	10892,34	60.402,97
			5676,43	1248,81	6.925,24
			6040,00	1328,80	7.368,80
			18240,00	4012,80	22.252,80
			2870,00	631,40	3.501,40
			2620,00	576,40	3.196,40



		36000,00	7920,00	43.920,00
		1205,00	265,10	1.470,10
		35814,46	7879,18	43.693,64
		4645,00	1021,90	5.666,90
		3080,94	677,81	3.758,75
		4310,75	948,37	5.259,12
		210.996,61	46.419,26	257.415,87

fatture emesse dalla società \_\_\_\_\_ per un totale di euro 531.757,12.


N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
			11133,90	2449,46	13.583,36
			660,40	145,29	805,69
			37054,48	8151,98	45.206,46
			28246,85	6214,31	34.461,16
			51667,50	11366,85	63.034,35
			17140,56	3770,92	20.911,48
			35964,66	7912,23	43.876,89
			35915,69	7901,45	43.817,14
			35702,48	7854,54	43.557,02
			5002,80	1100,62	6.103,42
			61460,07	13521,21	74.981,28
			93136,20	20489,97	113.626,17
			1570,90	345,60	1916,50
			3210,00	706,20	3.916,20
			18000,00	3960,00	21.960,00
		TOTALE	435866,49	95890,63	531.757,12

- **D** \_\_\_\_\_ **C** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Schettino, e **C** \_\_\_\_\_ **R** \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, difeso di fiducia dagli Avv.ti Roberto Polichetti e Mario Gallo, chiamati a rispondere dei reati a loro ascritti in concorso al Capo AAAA).

CAPO AAAA) del delitto p. e p. dall'art. 81 cpv., c.p. e dall'art. 8 dlvo 74/2000 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, **D** \_\_\_\_\_ **C** \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, **S** \_\_\_\_\_ **A** \_\_\_\_\_ e **A** \_\_\_\_\_ **S** \_\_\_\_\_, gestori di fatto della predetta ditta individuale, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto, emettevano, fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle sotto elencate ditte per un importo pari ad euro 2.895.809,06:


#### ELENCO FATTURE ANNO

NR.	DATA	DITTA DESTINATARIA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			18.678,00	4.109,16	22.787,16
			18.777,00	4.130,94	22.907,94
			18.235,00	4.011,70	22.246,70
			18.770,00	4.129,40	22.899,40






	3.450,00	759,00	4.209,00
	19.170,00	4.217,40	23.387,40
	16.360,00	3.599,20	19.959,20
	3.500,00	770,00	4.270,00
	19.660,00	4.325,20	23.985,20
	18.630,00	4.098,60	22.728,60
	3.600,00	792,00	4.392,00
	3.600,00	792,00	4.392,00
	14.510,00	3.192,20	17.702,20
	3.210,00	706,20	3.916,20
	13.100,00	2.882,00	15.982,00
	3.300,00	726,00	4.026,00
	4.100,00	902,00	5.002,00
	4.200,00	924,00	5.124,00
	22.640,00	4.980,80	27.620,80
	3.508,85	771,95	4.280,80
	4.000,00	880,00	4.880,00
	6.036,18	1.327,96	7.364,14
	3.300,00	726,00	4.026,00
	3.100,00	682,00	3.782,00
	3.724,00	819,28	4.543,28
	3.000,00	660,00	3.660,00
	5.120,00	1.126,40	6.246,40
	3.100,00	682,00	3.782,00
	4.200,00	924,00	5.124,00
	3.616,00	795,52	4.411,52
	3.875,00	852,50	4.727,50
	28.000,00	6.160,00	34.160,00
	26.000,00	5.720,00	31.720,00
	19.000,00	4.180,00	23.180,00
	24.453,97	5.379,87	29.833,84
	25.000,00	5.500,00	30.500,00
	23.180,00	5.099,60	28.279,60
	15.549,04	3.420,79	18.969,83
	4.456,09	980,34	5.436,43
	20.100,00	4.422,00	24.522,00
	18.342,00	4.035,24	22.377,24
	20.760,00	4.567,20	25.327,20
	25.330,00	5.572,60	30.902,60
	15.000,00	3.300,00	18.300,00
	16.590,34	3.649,87	20.240,21
	15.000,00	3.300,00	18.300,00
	17.500,00	3.850,00	21.350,00
	20.000,00	4.400,00	24.400,00
	17.150,00	3.773,00	20.923,00
	16.400,00	3.608,00	20.008,00
	8.887,00	1.955,14	10.842,14
	4.200,00	924,00	5.124,00
	4.291,00	944,02	5.235,02



	9.802,46	2.156,54	11.959,00
	10.500,00	2.310,00	12.810,00
	9.802,46	2.156,54	11.959,00
	11.010,95	2.422,41	13.433,36
	10.500,00	2.310,00	12.810,00
	10.299,00	2.265,78	12.564,78
	4.500,00	990,00	5.490,00
	11.800,00	2.596,00	14.396,00
	7.040,00	1.548,80	8.588,80
	10.895,81	2.397,08	13.292,89
	12.138,84	2.670,54	14.809,38
	9.950,00	2.189,00	12.139,00
	9.490,91	2.088,00	11.578,91
	8.438,25	1.856,42	10.294,67
	10.951,00	2.409,22	13.360,22
	10.000,00	2.200,00	12.200,00
	9.600,00	2.112,00	11.712,00

## ELENCO FATTURE ANNO


NR.	DATA	DITTA DESTINATARIA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO FATTURE
			10600,00	2332,00	12932,00
			9540,00	2098,80	11638,80
			11200,00	2464,00	13664,00
			9660,64	2125,34	11785,98
			9600,00	2112,00	11712,00
			8031,00	1766,82	9797,82
			10500,00	2310,00	12810,00
			8584,76	1888,65	10473,41
			10560,00	2323,20	12883,20
			10500,00	2310,00	12810,00
			9900,00	2178,00	12078,00
			8545,00	1879,90	10424,90
			10194,95	2242,89	12437,84
			8379,40	1843,47	10222,87
			8900,00	1958,00	10858,00
			11000,00	2420,00	13420,00
			5500,00	1210,00	6710,00
			9022,50	1984,95	11007,45
			15470,00	3403,40	18873,40
			13360,00	2939,20	16299,20
			25740,00	5662,80	31402,80
			6480,00	1425,60	7905,60
			6045,16	1329,93	7375,09
			16255,00	3576,10	19831,10
			7525,00	1655,50	9180,50
			9900,00	2178,00	12078,00
			9350,00	2057,00	11407,00
			8050,00	1771,00	9821,00



	7400,00	1628,00	9028,00
	6950,00	1529,00	8479,00
	17554,00	3861,88	21415,88
	23500,00	5170,00	28670,00

## ELENCO FATTURE ANNO

N°	DATA	DESTINATARIO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
			11530,00	2536,60	14066,60
			10500,00	2310,00	12810,00
			12390,00	2725,80	15115,80
			7479,51	1645,49	9125,00
			22950,82	5049,18	28000,00
			22340,00	4914,80	27254,80
			10500,00	2310,00	12810,00
			12690,00	2791,80	15481,80
			7602,46	1672,54	9275,00
			39344,26	8655,74	48000,00
			20803,00	4576,66	25379,66
			10250,00	2255,00	12505,00
			8050,00	1771,00	9821,00
			22786,89	5013,12	27800,01
			12100,00	2662,00	14762,00
			9836,07	2163,93	12000,00
			20711,00	4556,42	25267,42
			6635,50	1459,81	8095,31
			5016,39	1103,61	6120,00
			4344,26	955,74	5300,00
			7650,00	1683,00	9333,00
			36012,00	7922,64	43934,64
			11550,00	2541,00	14091,00
			3330,00	732,60	4062,60
			7707,45	1695,64	9403,09
			8234,00	1811,48	10045,48
			18500,00	4070,00	22570,00
			9573,77	2106,23	11680,00
			21358,90	4698,96	26057,86
			27636,23	6079,97	33716,20
			9713,11	2136,89	11850,00
			8570,00	1885,40	10455,40
			4500,00	990,00	5490,00
			9836,07	2163,93	12000,00
			3000,00	660,00	3660,00
			15000,00	3300,00	18300,00
			9803,28	2156,72	11960,00
			28550,00	6281,00	34831,00
			8800,00	1936,00	10736,00
			10009,44	2202,08	12211,52
			9540,00	2098,80	11638,80





	28825,00	6341,50	35166,50
	8221,31	1808,69	10030,00
	8426,23	1853,77	10280,00
	5000,00	1100,00	6100,00
	28300,00	6226,00	34526,00
	8715,00	1917,30	10632,30
	1033,26	227,32	1260,58
	10625,00	2337,50	12962,50
	7254,10	1595,90	8850,00
	10000,00	2200,00	12200,00
	27500,00	6050,00	33550,00
	9600,00	2112,00	11712,00
	16100,00	3542,00	19642,00
	8852,46	1947,54	10800,00
	13140,00	2890,80	16030,80
	8643,44	1901,56	10545,00
	28560,00	6283,20	34843,20
	9650,00	2123,00	11773,00
	2500,00	550,00	3050,00
	8816,00	1939,52	10755,52
	9262,30	2037,70	11300,00
	28266,50	6218,63	34485,13
	10048,50	2210,67	12259,17
	10164,00	2236,08	12400,08
	28000,00	6160,00	34160,00
	11142,76	2451,41	13594,17
	7450,00	1639,00	9089,00
	2540,98	559,02	3100,00
	29413,50	6470,97	35884,47
	5043,04	1109,47	6152,51
	20016,00	4403,52	24419,52
	1500,00	330,00	1830,00
	29392,33	6466,31	35858,64
	8069,67	1775,33	9845,00
	5013,58	1102,99	6116,57
	5163,93	1136,07	6300,00
	2275,00	500,50	2775,50
	9577,87	2107,13	11685,00
	19866,00	4370,52	24236,52
	8356,56	1838,44	10195,00
	3000,00	660,00	3660,00
	9100,00	2002,00	11102,00
	2514,00	553,08	3067,08
	7074,88	1556,47	8631,35
	8110,00	1784,20	9894,20
	9450,00	2079,00	11529,00
	2515,00	553,30	3068,30
	11498,50	2529,67	14028,17



	9740,00	2142,80	11882,80
	24368,80	5361,14	29729,94
	1030,00	226,60	1256,60
	25000,00	5500,00	30500,00
	9015,00	1983,30	10998,30
	1967,21	432,79	2400,00
	5282,07	1162,05	6444,12
	9762,50	2147,75	11910,25
	2311,48	508,52	2820,00
	7600,00	1672,00	9272,00
	2032,79	447,21	2480,00
	5404,00	1188,88	6592,88
In	dal	al	

per i quali si è disposta la separazione del processo ai sensi dell'art. 18 lettera b) del codice di procedura penale, al fine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*quinquies* del del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, consentendo solo in tal caso la riproposizione della questione entro il termine di cui all'art. 491 del codice di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 101 comma 2, 111 comma 2 - 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 3 CEDU;

#### I. LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO *A QUO*.

Con decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., emesso dal G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore in data 27.06.2019, D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, B \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, V \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, V \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_, L \_\_\_\_\_ J \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, V \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, F \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, V \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, P \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ K \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, P \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, V \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, D \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, B \_\_\_\_\_ F \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, L \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, S \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_, C \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_, R \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, A \_\_\_\_\_ U \_\_\_\_\_, S \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, M \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, G \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_.





M., T., R., P., S., C., L., N., M., G.  
A., S., G., L., A., A., V., M.  
S. e C. M. erano rinviati innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, in  
composizione collegiale, per rispondere delle imputazioni rispettivamente elevate a proprio  
carico.

Alla prima udienza del 13.11.2019, rilevato il difetto di notifica del decreto introduttivo del  
giudizio nei confronti di plurimi imputati e constatato il mancato inserimento nel fascicolo del  
dibattimento dei verbali di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. nonché degli avvisi  
conclusioni indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., si rinviava il processo al 04.12.2019 al  
fine di acquisire gli atti necessari alla regolarizzazione del contraddittorio.

Nella sessione del 04.12.2019, acquisiti gli atti mancanti, si disponeva la rinnovazione della  
notifica del decreto che dispone il giudizio, e del verbale di udienza, agli imputati D

G., C., N., L., J., P., V., A., M.,  
G., S., R., P., D., C., D., A.,  
D., C., M., K., C., R., A.  
G., D., D., C., S., L., A.,  
R., A., A., U., T., R., A., V. e  
C. M.

L'udienza del 18.03.2020 era rinviata in ottemperanza del D.L. n. 11/2020 e dei successivi D.L.  
n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020 - recanti misure straordinarie ed urgenti per contrastare  
l'emergenza pandemica da Covid-19 - che disponevano il differimento d'ufficio di tutti i  
procedimenti non urgenti, con sospensione dei termini di prescrizione dal 09.03.2020  
all'11.05.2020, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.  
5292/2021.

Nella seduta del 16.09.2020, atteso il permanere del difetto di *vocatio in iudicium*, si disponeva  
la rinnovazione della notifica introduttiva agli imputati D

G., C.  
N., L., J., P., V., A., M., G., S.  
R., P., D., C., C., R., A., G., D.  
D., C., S., L., A., R., A.

Il Tribunale ordinava inoltre un nuovo avviso del rinvio d'udienza ai difensori di V.

A., P., P., G., S., R., P. e C.  
D.

Nella sessione del 27.01.2021, acquisito il certificato di morte dell'imputato C

M., si ordinava la rinotifica del decreto introduttivo del giudizio agli imputati D



G , C N , V A M , T R , D  
C , C S , R A ; si disponeva inoltre la notifica del decreto di differimento fuori udienza emesso ai sensi del D.L. n. 11/2020 e dei successivi D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020 all'Avv. Francesco Paolo De Rosa.

All'udienza del 19.05.2021, regolarizzata la costituzione delle parti, e dichiarata l'assenza di tutti gli imputati ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., in quanto ritualmente avvisati e non comparsi senza cause note di impedimento, si acquisiva notizia del decesso dell'imputato F.

M .

I difensori anticipavano una serie di questioni preliminari sulle quali il Collegio si riservava, essendo in anomala composizione. Analogo motivo comportava il rinvio del processo nella sessione del 01.12.2021.

L'udienza del 23.02.2022 era differita per istanza di legittimo impedimento degli Avv. Gennaro Somma e Ugo Della Monica, cui si associava l'intero collegio difensivo, senza opposizioni del P.M.. Si acquisivano i verbali dell'udienza preliminare al solo fine di sciogliere la riserva assunta sulle anticipate questioni preliminari.

Nella seduta del 18.05.2022, udite le parti, il Tribunale scioglieva la riserva assunta sulle eccezioni preliminari sollevate dalle Difese, decise con apposita ordinanza ex art. 491 c.p.p., salvo che per la questione di seguito esposta e da cui discende l'odierno incidente di costituzionalità.

L'Avv. Generoso Bloise, in difesa di R G , all'udienza del 01.12.2021, ha eccepito la violazione dell'art. 33 quater c.p.p., rilevando l'appartenenza del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 contestato alla sua assistita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e, asserendo l'insussistenza di ragioni di connessione con le fattispecie di competenza collegiale.

Alla medesima eccezione si sono associati i seguenti difensori per i rispettivi assistiti, attesa l'omogeneità delle contestazioni accusatorie: l'Avv. Provenza per R M , l'Avv. Ferrante per T R ; l'Avv. Moreno per A U e C M ; l'Avv. Malecchi per S S ; l'Avv. Striano per D ; l'Avv. Calvanico per C L ; l'Avv. Iovino per D C ; l'Avv. Gallo per C R ; l'Avv. Crescenzo per P A ; l'Avv. Calabrese per C G , C A e A G .



Il Collegio, dopo aver acquisito in visione i verbali dell'udienza preliminare tenutasi in data 1° marzo 2019, 29 marzo 2019, 10 maggio 2019, 24 maggio 2019, 27 giugno 2019, ha verificato che la questione non era stata mai sollevata dai difensori in tale fase procedimentale, (1) e ha constatato pertanto l'astratta decadenza dall'eccezione (e dalla rilevazione d'ufficio) ai sensi dell'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale

La dichiarazione concreta di inammissibilità della doglianza è tuttavia oggi preclusa dal rilievo *ex officio* dell'incostituzionalità della norma citata, per plausibile contrasto con gli articoli 3, 24, 101 comma 2, 111 comma 2 — 117 comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 3 CEDU, nella parte in cui, prevedendo un'esplicita decadenza dall'eccezione qualora non sollevata o rilevata nel corso dell'udienza preliminare, non consente alle parti e al giudice di eccepire o rilevare l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra il tribunale in composizione monocratica e collegiale nelle ipotesi, analoghe al caso di specie, in cui il vizio si sia palesato con il decreto che dispone il giudizio, e dunque dopo la conclusione dell'udienza preliminare.

## II. La rilevanza della questione.

La questione prospettata ha sicura rilevanza nel giudizio *a quo* non potendo essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, così come previsto dall'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953 e dall'elaborazione giurisprudenziale del requisito.

La rilevanza, secondo lo statuto pretorio forgiato dalla Corte Costituzionale, esprime «un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale» (Corte costituzionale ordinanza n. 282/1998), un nesso di pregiudizialità tale che il processo *a quo* non possa avanzare senza il superamento dell'incidente di costituzionalità (Corte costituzionale sentenza n. 180/2018: la pregiudizialità implica che «la relativa questione si ponga come antecedente logico di altra questione che il giudice rimettente deve decidere»; e «ciò comporta che il giudice non può definire l'attività processuale fin quando la Corte non abbia deciso la questione pregiudicante»).

Da tale nesso derivano due implicazioni: da un lato, che la questione abbia ad oggetto norme che il rimettente è chiamato ad applicare (Corte costituzionale sentenza n. 343/1993; sentenza n. 10/1979); dall'altro, che un'eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un'influenza sul processo principale, provocando un cambiamento nel quadro normativo divisato dal giudice *a quo* (Corte costituzionale sentenza n. 92/2013).


In senso più ampio, «la rilevanza, presupponendo, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, deve ritenersi sussistente quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio *a quo* per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione della Corte costituzionale comunque influisca sul percorso argomentativo che il rimettente deve seguire per rendere la decisione» (Corte costituzionale sentenza n. 250/2021).

Lo scrutinio di rilevanza si articola pertanto in un duplice accertamento da parte del giudice rimettente, tenuto a sincerarsi dell'applicabilità della norma sospetta di illegittimità nel giudizio *a quo* e degli effetti sulle sorti dello stesso di un possibile accoglimento della questione (Corte costituzionale sentenza n. 91/2013: «Il nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che l'eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale»).

Entrambe le verifiche, riportate al caso di specie, danno esito positivo.

All'udienza del 1° dicembre 2021, l'avv. Generoso Bloise, in difesa di R. G., ha eccepito la violazione dell'art. 33-*quater* del codice di procedura penale, sostenendo l'appartenenza dei reati contestati alla sua assistita alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e paventando l'insussistenza di ragioni di connessione con le fattispecie di competenza collegiale.

(1) Nel corso dell'udienza preliminare (celebratasi in data 29 marzo 2019) sono state sollevate e decise dal G.U.P., con ordinanza del 27 giugno 2019, solo le seguenti questioni: L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. Stefano Lucci in difesa di L. M., relativa al Capo QQQ); L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. Antonio Perlini in difesa di R. P., relativa al Capo BB); L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. Santolo La Pietra in difesa di L. P. J., relativa al Capo M); L'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità delle imputazioni di cui ai Capi ZZ), AAA) e HHH), rispettivamente ascritti a A. U. e C. M., sollevata dall'Avv. Teresa Moreno; la doglianza di omessa notifica dell'avviso conclusioni indagini preliminari ex art. 415-bis del codice di procedura penale, eccepita dall'Avv. Alfonso Abagnale in difesa di A. G.; L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. Carmine Iovino in difesa di C. F., relativa al Capo GGG); La doglianza di omessa notifica dell'avviso conclusioni indagini preliminari ex art. 415-bis del codice di procedura penale, eccepita dall'avv. Carmine Iovino in difesa di R. G.; La doglianza di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, eccepita dall'avv. Carmine Iovino in difesa di D. L., R. G. e F. V.; L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'avv. Giovanni Napolitano, in relazione ai reati ascritti a D. C., V. A., A. A. e A. G.; L'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell'imputazione di cui al Capo Q), ascritto a D. A., sollevata dall'avv. Giovanni Palumbo; L'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dei capi d'imputazione ascritti a B. A.o, sollevata dall'avv. Gaetano Rosanova





Nello specifico, al Capo CC) dell'editto accusatorio il P.M. ha ascripto a R. G. plurimi reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti *ex art. 2*, decreto legislativo n. 74/2000, in continuazione tra loro *ex art. 81*, comma 2 del codice penale, e commessi in ... dal... al...

L'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, anteriori all'emanazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedeva che:

«1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.»

Sul versante procedurale, la fattispecie (anche nella sua attuale struttura) appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, in forza del criterio residuale di cui al comma secondo dell'art. 33-*bis* del codice di procedura penale, trattandosi di reato punito con la reclusione non superiore a dieci anni nel massimo.

L'esercizio dell'azione penale postula il passaggio attraverso l'udienza preliminare, e onera il P.M. di procedere nelle forme di cui all'art. 416 del codice di procedura penale, non essendo possibile, per limiti edittali, la citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale

Nel caso di specie, il P.M. ha correttamente esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 10 gennaio 2019, per i reati di cui all'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000 contestati a R. G. e, all'esito dell'udienza preliminare, il G.U.P. ha emesso decreto *ex art. 429* del codice di procedura penale, rinviando tuttavia l'imputata innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale e non monocratica.

La disposizione del G.U.P. è stata condizionata dall'unitarietà della richiesta di rinvio a giudizio, riferita a plurimi imputati ed imputazioni, di cui una di cognizione del collegio, che ha attratto per connessione le attribuzioni monocratiche ai sensi dell'art. 33-*quater* del codice di procedura penale (2)

In particolare, a determinare la composizione collegiale dell'organo giudicante è stata la contestazione di cui al Capo A), relativa al delitto di cui all'art. 416 del codice penale che, secondo quanto immaginato dal P.M. e dal G.U.P., avrebbe catalizzato per connessione tutte le altre imputazioni, aventi ad oggetto reati di cognizione monocratica (fattispecie *ex* articoli 640-*bis* del codice penale, 2 e 8 decreto legislativo n. 74/2000).

La difesa di R. G., non condividendo la prospettazione del P.M. e del G.U.P., ha eccepito la violazione dell'art. 33-*quater* del codice di procedura penale, sostenendo che i fatti ascripti all'imputata, chiamata a rispondere del Capo CC) non presenterebbero alcuna connessione con la fattispecie associativa, costituendo autonome violazioni dell'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000 da far giudicare al Tribunale in composizione monocratica. Pertanto, ha chiesto emettersi ordinanza *ex art. 33-septies* del codice di procedura penale con trasmissione degli atti al giudice competente a decidere sui reati contestati.

Alla medesima eccezione si sono associati i seguenti difensori per i rispettivi assistiti, esprimendo le stesse doglianze (con trascrizione integrale, in epigrafe, delle imputazioni elevate a carico di ciascun coimputato, nel rispetto del principio di c.d. «autosufficienza» dell'ordinanza di rimessione; *cfr.*, tra le tante, Corte costituzionale ordinanze nn. 136/2021, n. 108/2020, 64/2019):

l'avv. Provenza per R. M., chiamata a rispondere del Capo VI), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... dal...;

l'avv. Ferrante per T. R., chiamato a rispondere del Capo NNN), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2 decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... il...;

l'avv. Moreno per A. U., chiamato a rispondere dei Capi ZZ:) e AAA), relativi ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, rispettivamente commessi in... il... e...;

l'avv. Moreno per C. M., chiamato a rispondere del Capo HHH), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... il...;

l'avv. Malecchi per S. S., chiamato a rispondere del Capo CCC), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... il...;

(2) Si riporta il testo dell'art. 33-*quater* del codice di procedura penale: se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.



l'avv. Striano per D. D., chiamato a rispondere del Capo *FF*), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... dal...;

l'avv. Calvanico per C. L., chiamata a rispondere del Capo *PPP*), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... il... e...;

l'avv. Crescenzo per P. A., chiamato a rispondere del Capo *DD*), relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... dal... al...;

l'avv. Calabrese per C. G. e C. A., chiamati a rispondere in concorso *ex art.* 110 del codice penale, dei Capi *HH*) e *II*) relativi ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, rispettivamente commessi in... il... e dal...;

l'avv. Calabrese per A. G., chiamato a rispondere del Capo *EE*) relativo ai reati di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale - 2, decreto legislativo n. 74/2000, commessi in... dal... al...;

L'avv. Iovino, in difesa di D. C., e l'avv. Gallo, in difesa di C. R., hanno poi sollevato la medesima eccezione ma in ordine ai reati di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 74/2000, ascritti in concorso ai lori assistiti al Capo *AAAA*) dell'editto accusatorio, e parimenti rientranti nelle attribuzioni del Tribunale in composizione monocratica *ex art.* 33-*bis* comma 2 – 33-*ter* del codice di procedura penale

L'art. 8 decreto legislativo n. 74/2000, nella formulazione vigente *ratione temporis*, prevedeva che:

«1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

Guardando al massimo edittoale, la fattispecie apparteneva alla cognizione del Tribunale monocratico, (e vi appartiene tutt'ora, considerato che, come visto in ordine all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000, le modifiche apportate dal decreto-legge n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019, pur avendo determinato un inasprimento sanzionatorio, non hanno inciso sugli assetti procedurali) con esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 416 del codice di procedura penale

Analogamente a quanto avvenuto in merito alle imputazioni per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il P.M. in data 10 gennaio 2019 ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di D. C. e C. R. nell'ambito dell'unico procedimento avente ad oggetto la fattispecie associativa, e il G.U.P. con decreto del 27 giugno 2019 ha disposto il giudizio innanzi al Tribunale in composizione collegiale anche per le contestazioni relative ai reati di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 74/2000.

I difensori di D. C. e C. R. hanno allora sostenuto che la disposizione del giudizio sia avvenuta in violazione del riparto di attribuzione degli affari tra Tribunale monocratico e collegiale, non ravvisando una connessione tra il delitto fondante la cognizione del collegio e quelli contestati ai loro assistiti, e hanno chiesto disporsi con ordinanza *ex art.* 33-*septies* del codice di procedura penale la trasmissione degli atti al giudice monocratico competente.

Il Collegio, chiamato a decidere sulle eccezioni indicate, di analogo contenuto, ha dovuto interrogarsi preliminarmente della tempestività delle stesse, essendo state sollevate alla prima udienza dibattimentale utile, ovvero successivamente alla regolarizzazione della costituzione delle parti *ex art.* 484 del codice di procedura penale, e nel termine di cui all'art. 491 del codice di procedura penale.

La questione non era stata invece eccepita nel corso dell'udienza preliminare celebratasi innanzi al G.U.P. di Nocera Inferiore, essendo emersa a seguito del rinvio a giudizio di tutti i coimputati innanzi al tribunale in composizione collegiale.

In questa fase il Collegio rimettente si è imbattuto nella disposizione sospetta di incostituzionalità, destinata a trovare necessaria applicazione per valutare la tempestività, e dunque l'ammissibilità, delle eccezioni di inosservanza del riparto di attribuzioni monocratiche e collegiali.

L'art. 33-*quinquies* del codice penale, introdotto dal decreto legislativo n. 51/1998, stabilisce che:

«L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, o pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, ve questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1.

Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare».



La norma pone un onere di eccezione o rilevazione dell'inosservanza del riparto di attribuzioni tra giudice monocratico e giudice collegiale distinguendo due possibili scenari:

qualora il procedimento passi attraverso la celebrazione dell'udienza preliminare, la questione deve essere eccepita o rilevata prima della conclusione della stessa a pena di decadenza, e solo se sollevata e rigettata dal G.U.P. può essere riproposta innanzi al giudice del dibattimento;

qualora il procedimento non prevede la fase dell'udienza preliminare, la questione può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice del dibattimento entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 del codice penale.

La possibilità per le parti di eccepire l'inosservanza degli articoli 33-*bis* e ss. del codice penale innanzi al giudice del dibattimento (e per quest'ultimo di rilevarla d'ufficio) sussiste nei soli moduli processuali in cui manchi l'udienza preliminare (giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto di citazione diretta a giudizio), restando invece subordinata ad un onere di tempestiva eccezione (o rilevazione) nelle ipotesi in cui tale fase venga celebrata.

Stando al tenore letterale della disposizione, le parti che non abbiano eccepito l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale in composizione monocratica e collegiale prima della conclusione dell'udienza preliminare decadono dall'eccezione, che non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice del dibattimento, sebbene siano ancora nel termine di cui all'art. 491, comma 1 del codice penale.

La regola varrebbe anche nelle ipotesi, pressoché costanti e ove si annidano i dubbi di incostituzionalità del Collegio rimettente, in cui le parti abbiano potuto accorgersi dell'attribuzione del procedimento ad un tribunale erroneamente composto solo successivamente alla conclusione dell'udienza preliminare, ovvero con la comunicazione del decreto *ex* art. 429 del codice penale.

È con tale atto infatti che il G.U.P. indica il «giudice competente per il giudizio» (art. 429, comma 1, lettera *e*) del codice penale), pertanto prima che lo stesso venga emesso e portato a conoscenza delle parti (mediante lettura o notificazione *ex* art. 429, comma 4 del codice penale), queste non possono sapere se vi sia stata un'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale.

Ciò nonostante, giunti innanzi al giudice del dibattimento indicato dal G.U.P., le parti non potrebbero sollevare la questione perché, in base al disposto dell'art. 33-*quinqies* del codice penale, sarebbe comunque maturata la decadenza per non aver eccepito il vizio prima della conclusione dell'udienza preliminare, a prescindere dal fatto che in quella fase non si era ancora manifestato. Tale situazione ricorre nel presente procedimento: le difese di R. G., R. M., T. R., A. U., C. M., S. S., D. D., C. L., D. C., C. R., P. A., C. G., C. A. e A. G. non hanno eccepito la violazione dell'art. 33-*quater* del codice penale, e l'erronea attribuzione dei reati ascritti ai propri assistiti alla cognizione del Tribunale collegiale nel corso dell'udienza preliminare, avendo sollevato per la prima volta la questione innanzi al giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1 del codice penale.

Pertanto, vista l'espressa decadenza prevista dall'art. 33-*quinqies* del codice penale, al Collegio giudicante sarebbe preclusa la valutazione di merito delle questioni, dovendosi piuttosto dichiarare l'inammissibilità per tardività delle eccezioni.

Da qui l'evidente rilevanza dell'incidente di costituzionalità che si solleva con la presente ordinanza, posto che dalla risoluzione dello stesso dipende concretamente la decisione in ordine alle questioni preliminari prospettate dalle parti: se infatti la Corte adita riterrà la decadenza prevista dall'art. 33-*quinqies* del codice penale illegittima, condividendo le perplessità del Collegio rimettente, quest'ultimo potrà considerare tempestive le eccezioni sollevate nel termine di cui all'art. 491, comma 1 del codice penale e valutarne il merito, disponendo, nel caso in cui risultino fondate, la trasmissione al giudice monocratico competente; diversamente, qualora la Corte costituzionale non riterrà fondate le preoccupazioni dei giudici rimettenti, ribadendo la legittimità dell'art. 33-*quinqies* del codice penale, la decisione sarà inevitabilmente di inammissibilità delle eccezioni per tardività, senza alcun esame di merito, e con prosecuzione del processo innanzi al tribunale collegiale.

La prova di necessaria pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale è data dall'attuale stallo in cui si trova il giudizio *a quo*: in attesa della pronuncia della Corte, il Collegio non potrebbe avanzare con il procedimento relativo alle posizioni degli imputati che hanno eccepito l'inosservanza degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice penale se non dando applicazione alla norma sospetta di incostituzionalità (e così dichiarando la decadenza delle parti) o, viceversa, disapplicando arbitrariamente la stessa nonostante la sua vigenza ordinamentale (ritenendo così le eccezioni tempestive e valutandone il merito).

Risultano allora lampanti gli effetti di un eventuale accoglimento delle doglianze di incostituzionalità dell'art. 33-*quinqies* del codice penale per la prosecuzione del processo principale, dipendendo dalla soluzione della Consulta l'ammissibilità *tout court* delle eccezioni preliminari e, conseguentemente, la loro delibazione nel merito da parte del Collegio giudicante.



In quest'ottica, deve osservarsi come le denunciate violazioni del riparto eli attribuzioni, per insussistenza di effettive ragioni di connessione idonee a giustificare l'instaurazione di un *simultaneus processus* innanzi al tribunale collegiale (così come previsto dall'art. 33-*quater* del codice penale) non appaiano manifestamente infondate, almeno in questa fase e salva una più approfondita valutazione che potrà essere abilitata solo dalla rimozione dell'ostacolo di inammissibilità da parte della Corte adita.

È noto che l'art. 33-*quater* del codice penale, nel disciplinare l'attrazione della competenza innanzi al tribunale collegiale, rimanda alle ipotesi di connessione tra i procedimenti di cui all'art. 12 del codice penale.

Nel caso di specie, per affermare la correttezza dell'attribuzione di tutte le contestazioni al tribunale in composizione collegiale, occorrerà riscontrare una connessione (ai sensi della lettera *b*) o della lettera *c*) dell'art. 12 del codice penale) tra il reato associativo, che fonda la competenza collegiale, e i reati riservati alla cognizione monocratica, con la fondamentale premessa che a nessuno degli imputati che hanno eccepito la violazione dell'art. 33-*quater* del codice penale è contestata la partecipazione all'associazione criminosa, composta da D. D., B. A., S. A., A. S., C. O. e C. V. (indicati tutti come promotori ed organizzatori ai sensi dell'art. 416, comma 1 del codice penale).

Guardando alla costruzione del Capo *A*), incriminante la fattispecie associativa, sicuramente può ravvisarsi una connessione con i delitti *ex art. 640-bis* del codice penale, sia in termini di continuazione (art. 12, lettera *b*) del codice penale) che nesso teleologico (art. 12, lettera *c*) del codice penale).

Posto che, secondo la prospettazione accusatoria, l'associazione aveva come scopo la costituzione di una serie di ditte inesistenti, al fine di rappresentare all'INPS fittizi rapporti di lavoro per ottenere indebitamente prestazioni previdenziali, può ritenersi sia che esista un vincolo di continuazione tra il reato *ex art. 416* del codice penale e le fattispecie *ex art. 640-bis* del codice penale (commesse in concorso con i singoli lavoratori falsamente assunti), come invocato dal P.M. che ha indicato l'art. 81 cpv del codice penale, sia una connessione teleologica tra le suddette imputazioni, considerando le truffe ai danni dello Stato come i delitti finalisticamente espressivi del programma delittuoso dell'associazione; e dunque, in altre parole, il reato associativo sarebbe stato organizzato e posto in essere proprio per commettere i successivi episodi di truffa, così da avvincere i vari delitti in un nesso autenticamente funzionale.

Decisamente più intricata è la questione relativa ai reati tributari, dal momento che non tutte le contestazioni presentano, *prima facie*, un legame così stretto con la fattispecie associativa. L'associazione a delinquere di cui al Capo *A*), stando al tenore dell'editto accusatorio, risultava finalizzata alla commissione di «una pluralità di violazioni di natura tributaria consistenti nell'emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti»; e, sotto il profilo operativo, gli associati «al fine di dare una parvenza di reale esistenza e operatività delle stesse ditte, emettevano ed utilizzavano fatture relative ad operazione commerciali inesistenti nei confronti delle medesime ditte da loro fittiziamente costituite e nei confronti di ditte realmente operanti». Rispetto a tale costruzione del capo d'imputazione relativo al delitto associativo, potrebbe immaginarsi una connessione qualificata con i reati di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 74/2000, considerando l'emissione di fatture per operazioni inesistenti come attività finalizzata a vestire di apparente effettività le società fittiziamente create dal gruppo criminale, così da simularne l'operatività commerciale; si potrebbe ipotizzare, per i reati *ex art. 8*, decreto legislativo n. 74/2000, inerenti a fatture emesse da società direttamente o indirettamente riconducibili ai membri del sodalizio, un nesso ipotattico con il delitto di cui all'art. 416 del codice penale, reputandoli commessi al duplice e speculare scopo di occultare l'inesistenza delle ditte riconducibili all'associazione a delinquere e dunque l'esistenza della stessa. Da tale interpretazione deriverebbe l'individuazione di una connessione rilevante *ex art. 33-*quater** del codice penale tra il delitto associativo, fondante l'attribuzione collegiale, e i reati *ex art. 8*, decreto legislativo n. 74/2000 di cognizione monocratica, che renderebbe infondata l'eccezione sollevata nell'interesse di D. C. e C. R. in ordine al Capo *AAAA*).

Diverse potrebbero essere invece le considerazioni per le contestazioni aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000.

La fattispecie incrimina un diverso segmento di condotta, relativo all'utilizzo delle false fatture nelle dichiarazioni fiscali dei coimputati allo scopo di rappresentare fittizie passività da porre in deduzione sul reddito imponibile o da cui maturare importi di I.V.A. a credito da portare in compensazione con quelli a debito.

Nell'impostazione accusatoria al vaglio, può supporre che gli utilizzatori, con la presentazione della dichiarazione fraudolenta non abbiano realizzato un reato strumentale a quello associativo che attrae la competenza collegiale, ma che abbiano posto in essere un'attività illecita a loro esclusivo vantaggio; considerazione avvalorata dall'irrelevanza dei reati di cui all'art. 2, decreto legislativo n. 74/2000 per l'esistenza in vita e il funzionamento dell'ente criminoso, dal





momento che i singoli imputati estranei al sodalizio avrebbero potuto scegliere di non utilizzare nelle rispettive dichiarazioni fiscali le false fatture senza recare alcun pregiudizio per l'associazione, agevolata sufficientemente dall'emissione di tale fittizia documentazione. (3)

Sarebbe difficile anche immaginare una connessione teleologica in senso contrario, ovvero ritenere che l'associazione sia stata costituita al fine di consentire la presentazione di fraudolente dichiarazioni da parte di soggetti cui non ne erano partecipi, potendosi piuttosto ipotizzare che questi si siano limitati a trarre profitto dall'attività della *societas sceleris* (giovandosi della costruzione di un apparato fittizio di ditte disposte ad emettere in loro favore fatture false).

Il nesso tra il reato *ex art. 416* del codice penale e quelli *ex art. 2*, decreto legislativo n. 74/2000, guardati in quest'ordine, non sarebbe tuttavia né quello teleologico né quello ipotattico immaginato in merito alle fattispecie *art. 8*, decreto legislativo n. 74/2000 bensì quello paratattico, legato al conseguimento del profitto, e tale legame non rientra nelle ipotesi di connessione di cui all'*art. 12, lettera c)* del codice penale, atteso che la norma non riproduce fedelmente tutte le ipotesi di cui all'*art. 61 n. 2)* del codice penale.

Tra la contestazione associativa e quelle *ex art. 2*, decreto legislativo n. 74/2000 si potrebbe cogliere un collegamento solo probatorio *ex art. 371 lettera b)* del codice penale, inidoneo, come noto, a determinare uno spostamento della sia della competenza territoriale che del riparto di attribuzioni tra composizione collegiale e monocratica del tribunale.

Una connessione qualificata *ex art. 12, lettera c)* del codice penale potrebbe immaginarsi con la vicina fattispecie di cui all'*art. 8*, decreto legislativo n. 74/2000, concependo l'emissione delle false fatture come finalizzata alla presentazione delle dichiarazioni fraudolente, ma il legame con l'associazione sarebbe comunque indiretto, e la «connessione della connessione» non potrebbe giustificare spostamenti di competenza o di attribuzione.

Ugualmente arduo sarebbe ravvisare una ragione di connessione per continuazione, posto che il richiamo del P.M. all'*art. 81 cpv.* del codice penale nei capi d'imputazione per i quali è stata eccepita la questione, appare un riferimento ad un vincolo interno omogeneo tra più episodi *ex art. 2*, decreto legislativo n. 74/2000 e non con il delitto associativo; ed inoltre, il criterio di connessione *ex art. 12, lettera b)* del codice penale non potrebbe operare tra reati commessi da soggetti diversi.

Ne consegue che un eventuale esito di accoglimento dell'incidente di costituzionalità, rimuovendo la decadenza di cui all'*art. 33-quinquies* del codice penale, ormai maturata sia per le parti che per i giudici del dibattimento (cui è parimenti preclusa la rilevazione *ex officio*, visto il tenore letterale della norma), restituirebbe a questi ultimi un sindacato di merito sulle dedotte questioni dell'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice penale; questioni che, per le motivazioni esposte, non appaiono manifestamente infondate e che, laddove accolte, in tutto o in parte, porterebbero il Collegio rimettente a disporre la separazione del processo nei confronti degli imputati chiamati a rispondere dei reati non connessi a quello associativo, con conseguente trasmissione degli atti al giudice monocratico ai sensi dell'*art. 33-septies* del codice penale.

Una tale pronuncia è allo stato preclusa al Tribunale dalla vigenza della disposizione tacciata di incostituzionalità, e questo palesa l'attualità della questione rispetto al momento in cui viene sollevata, a conferma della rilevanza della stessa.

Il processo *a quo* versa nella fase delle questioni preliminari *ex art. 491* del codice penale, e la riserva assunta dal Collegio, in ordine alle proposte eccezioni di inosservanza degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice penale, non può essere sciolta poiché l'emissione dell'ordinanza decisoria passa inevitabilmente attraverso l'applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita.

Ciò rende l'incidente di costituzionalità quanto mai attuale, non ipotetico o prematuro — non ricorrendo le ipotesi più volte stigmatizzate dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva» (*cfr.* Corte costituzionale sentenze nn. 139/2020, 217/2019) — né tardivo rispetto all'ormai avvenuta applicazione della norma tacciata di illegittimità (Corte costituzionale ordinanza n. 104/1997).

La questione viene infatti sollevata d'ufficio nel momento in cui il Tribunale è chiamato ad emettere un provvedimento decisorio il cui esito di ammissibilità o inammissibilità dell'eccezione formulata dalle parti dipende pregiudizialmente dalla risoluzione del quesito portato all'attenzione della Corte costituzionale.

La rilevanza della questione non può essere esclusa dalla semplicistica considerazione delle maggiori garanzie offerte dalla cognizione collegiale in luogo di quella monocratica, cosicché nessun concreto pregiudizio deriverebbe per gli imputati dall'erronea celebrazione del giudizio innanzi al tribunale collegiale per un reato di competenza del tribunale monocratico.

(3) Non a caso, l'*art. 9*, decreto legislativo n. 74/2000 esclude espressamente il concorso tra l'emittente della falsa fattura e il soggetto che se ne avvale nella dichiarazione fiscale.



La deduzione, volta a sostenere una carenza di interesse ad eccepire l'inosservanza per eccesso delle regole di cui agli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice penale, è palesemente smentita dal tenore letterale dell'art. 33-*quinquies* del codice penale che consente l'eccezione (o la rilevazione d'ufficio) del vizio senza alcuna distinzione.

Escludere che le parti possano dolersi dell'erronea instaurazione del giudizio innanzi al tribunale collegiale per reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico significherebbe ignorare la volontà del legislatore che ha riconosciuto l'operatività dell'eccezione sia per difetto che per eccesso. E la *voluntas legis* è chiara anche dalla lettura dell'art. 33-*septies* del codice penale che prevede la possibile trasmissione degli atti da una composizione all'altra del tribunale senza limitazioni di direzione.

Del resto, se si negasse alle parti la facoltà di eccepire innanzi al tribunale collegiale l'appartenenza del reato contestato alle attribuzioni monocratiche, per coerenza ordinamentale, dovrebbe parimenti escludersi la possibilità per il collegio di disporre d'ufficio la trasmissione degli atti al giudice monocratico nelle ipotesi in cui il reato portato alla sua cognizione sia di competenza di quest'ultimo.

Inoltre, deve considerarsi come le parti possano avere un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile a far rispettare la competenza del tribunale monocratico in luogo di quello collegiale: non appare strumentale la richiesta dell'imputato a che la propria posizione sia definita con un rito più celere, evitando, come nel caso di specie, di trovarsi coinvolto in un dibattito lungo e complesso — spesso destinato a durare anni, con conseguente ritardo nella decisione della vicenda a proprio carico e maggiorazione delle spese processuali e di assistenza legale — quando sia chiamato a rispondere di un unico o di singoli reati di competenza del tribunale monocratico che non presentano evidenti ragioni di connessione con quelli di attribuzione collegiale.

Allo stesso modo, nell'ottica dell'organo giudicante, l'automatica devoluzione al collegio di plurime fattispecie di attribuzione monocratica che non presentano chiare ragioni di connessione, produrrebbe un effetto antieconomico per il processo principale, appesantendo di gran lunga gli adempimenti e l'istruttoria, con conseguente dilatazione dei tempi di durata del giudizio e incremento del rischio di prescrizione dei reati contestati.

### III. La non manifesta infondatezza.

La questione sollevata d'ufficio non appare al Collegio rimettente manifestamente infondata, nutrendosi seri dubbi di compatibilità della disposizione di cui all'art. 33-*quinquies* del codice penale, nella sua attuale formulazione, con i principi costituzionali di seguito esposti.

Preliminarmente, si reputa necessaria una premessa di carattere storico-sistematico, utile a comprendere i motivi della sopravvenuta irrazionalità della norma censurata.

L'art. 33-*quinquies* è stato introdotto nel codice di procedura penale, unitamente alle altre disposizioni del capo VI-*bis*, dall'art. 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», e si iscriveva nel più ampio disegno riformatore dell'ordinamento giudiziario, finalizzato alla soppressione delle preture circondariali, sostituite per talune competenze dal tribunale in composizione monocratica.

Si ricorda che la disciplina del libro VIII del codice di rito, dedicata al procedimento innanzi al pretore — la cui competenza era limitata ai reati indicati dall'allora vigente art. 7 del codice penale (4) — prevedeva quale unico modulo di esercizio dell'azione penale l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del P.M., essendo l'udienza preliminare riservata ai soli reati attribuiti al tribunale.

Vi era un'esatta simmetria tra forme procedurali e riparto di attribuzioni: i reati per i quali era prevista l'udienza preliminare erano tutti destinati alla cognizione del tribunale collegiale; viceversa, i reati per i quali era prevista la citazione diretta a giudizio confluivano tutti innanzi alla pretura.

Non potevano dunque verificarsi, secondo l'impianto codicistico ante riforma del 1998, ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare disponesse il rinvio del processo innanzi ad un giudice che non fosse il tribunale in composizione collegiale.

(4) L'art. 7 del codice penale, abrogato dal decreto legislativo n. 51/1998, individuava la competenza pretorile sulla base di un duplice criterio, quantitativo e qualitativo, stabilendo che: 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, comma 2 del codice penale; d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'art. 572, comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa l'alzino sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall'art. 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'art. 614, comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell'art. 640, comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.



E il sistema aveva una propria coerenza, posto che le attribuzioni del pretore *ex art. 7* del codice penale rientravano nella competenza per materia, rilevabile nei più ampi termini previsti dagli articoli 21 - 23 del codice penale.

Anche a seguito dell'abolizione delle preture e dell'istituzione del giudice unico, nel periodo immediatamente successivo all'emanazione del decreto legislativo n. 51/1998, tale corrispondenza risultava rispettata, essendosi mantenuta la previsione dell'udienza preliminare per i soli reati attribuiti al tribunale in composizione collegiale, e stabilita la citazione diretta a giudizio *ex art. 550* del codice penale per tutti i reati affidati al giudice monocratico.

In questo contesto normativo — durato sino alla promulgazione della legge 16 dicembre 1999, n. 479 — la disposizione di cui all'*art. 33-quinquies* del codice penale trovava un proprio senso logico-normativo, sebbene alquanto limitato: la previsione di una decadenza dall'eccezione (o dalla rilevazione) dell'inosservanza del riparto di cui agli articoli 33-*bis*, 33-*ter*, e 33-*quater* del codice penale, si giustificava con la nettezza del binomio attribuzione — forma dell'azione penale, cosicché le parti, trovatesi in udienza preliminare, già potevano sapere che l'eventuale rinvio a giudizio del G.U.P. sarebbe stato disposto innanzi al tribunale in composizione collegiale, e dunque poteva esigersi un onere di eccezione del vizio entro il termine di cui all'*art. 421* del codice penale.

Ad onta della sua ampia formulazione, la regola decadenziale di cui all'*art. 33-quinquies* del codice penale poteva validamente operare nell'unica evenienza processuale in cui fosse stata celebrata l'udienza preliminare per reati attribuiti al tribunale monocratico, dovendo in tal caso le parti (o il G.U.P. d'ufficio) preventivare il successivo rinvio innanzi al tribunale collegiale ed eccepire (o rilevare) tempestivamente il vizio di inosservanza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti di cui all'*art. 33-sexies* del codice penale («Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare»).

Con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. «Legge Carotti») si è assistito ad un disallineamento tra modalità di esercizio dell'azione penale e riparto di cognizione tra tribunale in composizione collegiale o monocratica: l'estensione delle attribuzioni del giudice monocratico ad un ampio novero di reati ha fatto sì che si spezzasse quel legame di corrispondenza univoca tra udienza preliminare e tribunale collegiale, introducendo la possibilità di procedimenti monocratici instaurati a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.

L'*art. 33-quinquies* del codice penale ha iniziato allora a mostrare un chiaro difetto di coordinamento, non essendo stata incisa dalla riforma del 1999, che ha invece modificato gli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice penale, disciplinanti i presupposti sulle cui basi la norma censurata è destinata ad operare. L'udienza preliminare è divenuta uno snodo filtrante sostanzialmente neutro sotto il profilo del riparto di attribuzioni, dipendendo solo dal titolo di reato contestato, e ciò pone le parti in una condizione di ignoranza incolpevole durante il suo svolgimento: la conoscenza della composizione tribunale che sarà chiamato a celebrare il dibattimento matura dopo l'emissione del decreto di cui all'*art. 429* del codice penale, e dunque in un momento successivo alla decadenza stabilita dall'*art. 33-quinquies* del codice penale.

È solo nel decreto dispositivo del giudizio che viene indicato il tribunale innanzi al quale si terrà il dibattimento, trattandosi infatti di un requisito espressamente previsto alla lettera *e*) dell'*art. 429* del codice penale, e solo a seguito della sua emissione le parti possono rendersi conto di un'eventuale inosservanza del riparto di attribuzioni, qualora il G.U.P. abbia rinviato innanzi ad un tribunale erroneamente composto rispetto a reati in contestazione.

Ne consegue l'illogicità della regola prevista dall'*art. 33-quinquies* del codice penale, che colloca le parti nella paradossale situazione di dover eccepire l'inosservanza di una disposizione prima ancora di averla conosciuta, e finanche prima ancora che sia avvenuta, posto che è con il decreto *ex art. 429* del codice penale che il G.U.P. indica il giudice del dibattimento, potendo correggere eventuali vizi nell'individuazione della composizione sino alla sua emissione.

In passato, si è già dubitato della legittimità della decadenza prevista dall'*art. 33-quinquies* del codice penale, focalizzandosi tuttavia l'attenzione sulla dialettica processuale instaurata dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., situazione parzialmente diversa da quella affrontata nel presente incidente di costituzionalità.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con ordinanza n. 728 del 29 settembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 33-*quinquies*, 416 e 417 del codice penale, nella parte in cui non prevedeva che la sanzione processuale della decadenza, conseguente alla mancata proposizione, prima della conclusione dell'udienza preliminare, dell'eccezione concernente l'erronea attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale, fosse «correlata allo specifico obbligo del pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio».

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 395 del 3 dicembre 2001, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile stigmatizzando la mancanza di motivazione da parte del rimettente in ordine all'impraticabilità di un'interpretazione conforme ai principi costituzionali (testualmente: «il rimettente avrebbe dovuto dare atto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile riservare alla disciplina censurata un'interpretazione nello stesso tempo coerente con i presupposti logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti a pena di decadenza e rispettosa del diritto di difesa e, quindi, conforme a Costituzione;»).



Il dispositivo di inammissibilità non esaurisce la portata della decisione, potendosi cogliere nella lettura complessiva dell'ordinanza n. 395/2001 alcuni passaggi fondamentali del ragionamento della Consulta che avvalorano i sospetti di incostituzionalità dell'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale.

I giudici costituzionali, dopo aver constatato — al pari degli odierni rimettenti — che «nelle ipotesi in cui è prevista l'udienza preliminare, la difesa è posta in grado di conoscere la composizione, collegiale o monocratica, del tribunale che sarà chiamato a celebrare il dibattimento solo dopo che, conclusa l'udienza preliminare, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, e cioè in un momento successivo al termine previsto dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale», e rimarcato l'interpretazione del giudice *a quo*, secondo cui «il termine di decadenza di cui all'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale dovrebbe continuare ad essere riferito all'udienza preliminare, malgrado nel caso in esame l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati sia concretamente eccepibile, analogamente alle ipotesi nelle quali manca l'udienza preliminare, solo dopo la *vocatio in ius* e, cioè, in un momento in cui il termine indicato dalla disciplina censurata è ormai decorso», non hanno potuto fare a meno di chiosare «che, così interpretata, la norma censurata risulta priva di significato logico e razionale» (*cf.* Corte costituzionale ordinanza n. 395/2001).

Pertanto, già nel 2001, la Corte costituzionale ha denunciato senza mezzi termini l'illogicità della regola prevista dall'art. 33-*quinquies* del codice penale, limitandosi tuttavia a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione senza indicare quale avrebbe potuto essere una possibile interpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali.

Le perplessità manifestate dal Tribunale monocratico di Roma non sono apparse infondate ai giudici della Consulta, come non lo sono agli occhi dell'odierno Collegio rimettente, ma l'incidente di costituzionalità non ha fatto breccia poiché il giudice *a quo* da un lato non ha dato atto del fallimento dei tentativi di interpretazione conforme, dall'altro ha diretto le proprie censure su un reticolo di norme collaterali all'unica che realizza il *vulnus* costituzionale.

Ampliando il fuoco di tiro al combinato disposto con gli articoli 416 e 417 del codice di procedura penale, l'originario rimettente non ha centrato il bersaglio, da individuarsi nell'irrazionale onere di decadenza previsto dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale.

Ed infatti, un'eventuale operazione ermeneutica additiva dell'art. 417 del codice di procedura penale, volta ad introdurre nella norma un requisito non previsto, ovvero l'obbligo per il P.M. di specificare nella richiesta ex art. 416 del codice di procedura penale la composizione del giudice innanzi a cui richiede il rinvio a giudizio, non restituirebbe compatibilità costituzionale alla regola prevista dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale: la violazione del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale non può mai manifestarsi con la richiesta di rinvio a giudizio del P.M., trattandosi di atto prodromico alla decisione di un altro organo giurisdizionale proceduralmente tenuto all'individuazione del giudice che celebrerà il dibattimento.

Solo con l'emissione del decreto di cui all'art. 429 del codice di procedura penale può consumarsi una violazione del riparto di attribuzioni tracciato dagli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale; prima di tale momento, un'eventuale indicazione da parte del P.M. della composizione del tribunale che intende adire per il dibattimento, se per un verso potrebbe dare giustificare un onere di eccezione della difesa nel corso dell'udienza preliminare, per un altro non giustificerebbe la decadenza della parte nell'ipotesi in cui il vizio si manifesti con il rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. Ben potrebbe accadere che il P.M. indichi in modo corretto la composizione del tribunale innanzi a cui chiede il rinvio, e che il G.U.P., non condividendo la prospettazione dell'accusa, disponga il giudizio davanti al tribunale erroneamente composto; e in questo caso, la formulazione letterale dell'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, precluderebbe comunque l'eccezione (o la rilevazione d'ufficio) del vizio innanzi al giudice del dibattimento.

Per questi motivi, si comprende l'osservazione della Corte costituzionale nella citata ordinanza n. 395/2001: «la soluzione proposta dal rimettente, che vorrebbe collegare la sanzione processuale della decadenza “ad uno specifico obbligo imposto al pubblico ministero di indicazione del giudice davanti al quale chiede il rinvio a giudizio” si rivela del tutto inadeguata, posto che, quale che sia il contenuto della richiesta del pubblico ministero, spetta comunque al giudice dell'udienza preliminare individuare nel decreto che dispone il giudizio l'organo avanti al quale verrà celebrato il dibattimento».

Ed allora l'illegittimità costituzionale della norma può essere emendata solo rimuovendo in toto la decadenza correlata all'udienza preliminare, consentendo per tutti i procedimenti, a prescindere dal modulo introduttivo, l'eccezione e la rilevazione dell'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale entro il termine fissato dall'art. 491 del codice di procedura penale; termine che appare fisiologico, in quanto primo sbarramento processuale successivo al manifestarsi del vizio e parimenti idoneo ad assicurare una cristallizzazione del giudizio prima dell'apertura del dibattimento.

III.1. Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.





Il primo profilo di incostituzionalità del regime di decadenza previsto dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, si rileva dal contrasto con l'art. 3 della Costituzione, illuminato sia dal giudizio ternario di eguaglianza, sia dal controllo binario di ragionevolezza, che si concludono entrambi con esito negativo a parere dei rimettenti.

La Corte costituzionale ha più volte chiarito che «se il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo» (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 89/1996, n. 5/2000, n. 241/2014, n. 276/2020, n. 43/2022).

Una verifica effettiva del rispetto del principio di eguaglianza non può mantenersi asettica, limitandosi a constatare l'esistenza di elementi differenziali o di comunanza tra situazioni rispettivamente disciplinate in modo diverso o analogo, ma deve scendere nelle profondità speculative, accertando la sussistenza di una ragione, costituzionalmente valida, che giustifichi la differenziazione o l'omologazione di trattamento.

Tale precisazione è importante per comprendere la contrarietà della decadenza prevista dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale al principio invocato, nella duplice declinazione prospettata.

Prendendo come *tertium comparationis* la regola normativa, contemplata dallo stesso art. 33 *quinquies* del codice di procedura penale, che consente, nei casi in cui manchi l'udienza preliminare, l'eccezione (o la rilevazione d'ufficio) del vizio di attribuzione entro il termine di cui all'art. 491 del codice di procedura penale, si coglie un'ingiustificata disparità di trattamento con le ipotesi in cui il procedimento passi attraverso l'udienza preliminare.

Fermandosi ad un raffronto statico non può negarsi che le due situazioni processuali appaiono differenti e dunque la previsione di un diverso regime di decadenze risulterebbe giustificata. Diversamente, il confronto dinamico tra le fattispecie — così come predicato dalla richiamata giurisprudenza costituzionale — ne fa emergere la sostanziale omogeneità teleologica, circostanza che rende irragionevole la disparità di trattamento: la *ratio* dello spostamento del termine di eccepibilità (o rilevabilità) dell'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale alla fase di cui all'art. 491 del codice di procedura penale, nei moduli procedimentali in cui manchi l'udienza preliminare, è quella di consentire alle parti (e al giudice *ex officio*) di sollevare la questione alla prima occasione processuale utile successiva alla conoscenza del vizio; ed infatti, nei riti instaurati con citazione diretta giudizio, giudizio immediato, o giudizio direttissimo, la fase delle questioni preliminari al dibattimento rappresenta la sede naturale in cui far valere le doglianze che non hanno potuto esprimere nel corso dell'udienza preliminare, essendosi saltato tale snodo (come confermato anche dalle letture sistematica degli articoli 21, 80, 181 del codice di procedura penale).

Il senso di tale previsione è evidente: qualora le parti non abbiano avuto la possibilità di sollevare le proprie questioni nel corso dell'udienza preliminare, deve essere loro assicurata la facoltà di dedurle entro il termine fissato dall'art. 491 del codice di procedura penale, ovvero al primo contatto con un organo giurisdizionale deputato a conoscere dell'eventuale violazione delle regole processuali in posizione di terzietà e imparzialità.

Ebbene, il fisiologico sviluppo della fase di cui agli articoli 416 e ss. del codice di procedura penale, in precedenza esaminato, rende la situazione derivante dall'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale analoga sia nel caso in cui sia stata celebrata l'udienza preliminare, sia nel caso in cui la stessa sia mancata: in entrambe le evenienze processuali, le parti conoscono del vizio di attribuzione con l'atto di *vocatio in iudicium*, e appare assolutamente ingiustificato precludere l'eccezione (o la rilevazione) della violazione innanzi al giudice del dibattimento nel caso in cui lo stesso assuma la forma del decreto che dispone il giudizio.

Le diversità tra il decreto *ex* art. 429 del codice di procedura penale, e il decreto di giudizio immediato, o il decreto di citazione diretta a giudizio, o anche la presentazione per il giudizio direttissimo, si azzerano nell'ottica della violazione delle regole dettate dagli artt. 33 bis, 33 ter e 33 quater del codice di procedura penale, poiché in tutti i casi il vizio non emerge nel corso dell'udienza preliminare ma con la successiva *vocatio in iudicium* dell'imputato; pertanto, risulta assolutamente ingiustificato un regime differenziato di decadenze, quale quello tracciato dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, tra situazioni in cui il presupposto di fatto da cui dipende l'onere di eccezione (o rilevazione) si manifesta per tutte nello stesso momento processuale.

Confrontando la disciplina dell'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale con il regime dell'incompetenza per territorio e per connessione, si rileva invece un'illegittima parificazione tra situazioni profondamente diverse.



Il secondo e il terzo comma dell'art. 21 del codice di procedura penale stabiliscono che:

«2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2».

Sullo stesso stampo è stato forgiato l'art. 33-*quinqüies* del codice di procedura penale dal legislatore del 1998, senza tuttavia tener conto delle differenze sussistenti tra gli istituti processuali: l'anticipazione, a pena di decadenza, dell'eccezione (o della rilevazione) dell'incompetenza territoriale o per connessione all'udienza preliminare è giustificata dalla manifestazione del vizio già in quella fase, potendolo riconoscere le parti dall'imputazione formulata dal P.M. nella richiesta *ex art.* 416 del codice di procedura penale, nonché dal G.U.P. territorialmente adito.

Ed infatti, tra i requisiti espliciti, previsti anche a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, vi sono «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fiato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge» (art. 417, lettera *b*) del codice di procedura penale), e «la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio» (art. 417, lettera *d*) del codice di procedura penale), elementi che consentono alle parti di percepire eventuali violazioni di competenza, e che giustificano la configurazione dell'onere di eccepirle a pena di decadenza già nel corso dell'udienza preliminare.

Tale condizione, come visto, non ricorre affatto nei casi di inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale, in cui un possibile vizio non può essere desunto dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., e dunque la previsione di un'analoga decadenza, anticipata all'udienza preliminare, si risolve in un'illegittima parificazione tra fattispecie diverse, che appare in chiaro contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Una situazione simile a quanto si verifica per le violazioni del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale potrebbe al più ravvisarsi nell'ambito della competenza distrettuale per i reati previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e ss. del codice di procedura penale: per tali procedimenti, il giudice dell'udienza preliminare funzionalmente competente viene individuato su base distrettuale (art. 328, commi 1-*bis* e 1-*quater* del codice di procedura penale), mentre la competenza per la fase dibattimentale resta attribuita ai giudici territorialmente competenti in base alle regole generali di cui agli articoli 8 e 9 del codice di procedura penale.

Può allora accadere che il G.U.P. distrettuale, competente per la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga erroneamente il rinvio a giudizio innanzi ad un tribunale del distretto territorialmente incompetente, e in tal caso le parti, analogamente alle ipotesi di violazione degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale, conosceranno del vizio solo con l'emissione del decreto *ex art.* 429 del codice di procedura penale.

Quest'eventualità, rappresentando una peculiare successione diacronica tra regole di competenza funzionale e territoriale, non giustifica affatto l'identità del regime previsto dagli articoli 21 commi 2 e 3 e 33-*quinqüies* del codice di procedura penale, semmai porta ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale anche del combinato disposto degli articoli 21 - 51-*bis* e ss. - 328, commi 1-*bis* e 1-*quater* del codice di procedura penale, laddove non si consente alle parti di eccepire l'incompetenza territoriale del giudice del dibattimento qualora non lo abbiano fatto prima della conclusione dell'udienza preliminare, anche se la sua erronea individuazione è avvenuta solo con il decreto che dispone il giudizio.

Ancora una volta, si è posti di fronte ad un'irrazionale decadenza da un'eccezione che le parti non hanno avuto la concreta possibilità di sollevare nel termine indicato, poiché lo stesso precede illogicamente il manifestarsi del vizio.

Viene così alla luce il secondo profilo di contrasto dell'art. 33-*quinqüies* del codice di procedura penale con l'art. 3 della Costituzione, palesandosi l'irrazionalità della scelta normativa.

Il principio di ragionevolezza, divenuto ormai «criterio onnipervasivo di misurazione della legalità e della adeguatezza della scelta politica consacrata nell'atto», come icasticamente affermato dalla dottrina, tra le sue molteplici declinazioni, si dirama in un controllo di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica della legge (*cfr.* Corte costituzionale sentenza n. 86/2017: «Dall'art. 3 della Costituzione si desume un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformità dell'ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica. Il principio di ragionevolezza è dunque leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata.»); controllo che, applicato al regime di decadenze previste dall'art. 33-*quinqüies* del codice di procedura penale, ne illumina la contrarietà ai canoni di razionalità.

È chiaramente illogico porre carico delle parti la decadenza dall'esercizio di una facoltà processuale in una fase in cui non si sia ancora avverato il presupposto di fatto cui è collegata, ovvero l'inosservanza delle norme di cui, attraverso l'eccezione, si chiede il rispetto: sino alla conclusione dell'udienza preliminare, si ribadisce, non può esservi una



violazione del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale, che si concretizza solo con il decreto che dispone il giudizio; non può pertanto pretendersi, a pena di decadenza, che le parti sollevino una doglianza che sarebbe oggettivamente precoce e soggettivamente inesigibile, non essendo il vizio ancora percepibile.

E l'irragionevolezza intrinseca della norma appare ancor più evidente immaginando gli scenari processuali che conseguirebbero alla sua applicazione letterale: le parti dovrebbero eccepire preventivamente nel corso dell'udienza preliminare una futura e ipotetica violazione degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale, ma il G.U.P. non potrebbe far altro che dichiarare l'eccezione inammissibile per carenza del presupposto, non essendosi ancora verificata alcuna inosservanza del riparto di attribuzioni; dichiarata l'inammissibilità della prematura eccezione, nulla esclude che il G.U.P. possa comunque incorrere nella violazione con l'emissione del decreto *ex art.* 429 del codice di procedura penale, disponendo il giudizio innanzi al tribunale erroneamente composto.

L'unica utilità derivante dalla configurazione di un onere di eccezione preventiva a carico delle parti sarebbe quello di garantirsi la possibilità di riproposizione innanzi al giudice del dibattimento.

Qui la norma mostra anche un'incoerenza teleologica: se l'anticipazione dell'onere di eccezione del vizio alla fase dell'udienza preliminare risponde ad un'esigenza acceleratoria, volta a favorire l'esaurimento delle questioni preliminari prima dell'approdo al dibattimento, il fine non può dirsi adeguatamente perseguito dall'*art.* 33-*quinqüies* del codice di procedura penale, poiché la disposizione, così come formulata, obbligherebbe le parti ad una sterile eccezione preventiva, che il G.U.P. non potrebbe che dichiarare inammissibile, differendosi la decisione innanzi al giudice del dibattimento, laddove riproposta.

Di fatto, la fase processuale in cui la questione potrebbe essere seriamente sollevata e risolta, sarebbe pur sempre quella di cui all'*art.* 491 del codice di procedura penale, senza alcuna differenza tra procedimenti che prevedono l'udienza preliminare o che la saltano; anzi obbligare le parti ad una fittizia eccezione al solo fine di conservare il diritto di riproporla eventualmente innanzi al giudice del dibattimento finirebbe per appesantire inutilmente lo svolgimento dell'udienza preliminare.

E in proposito, deve ricordarsi il monito della giurisprudenza costituzionale, risalente ma che risuona ancora attuale: «va riconosciuta, certo, la discrezionalità del legislatore per quanto attiene alla individuazione delle scansioni processuali, tuttavia nel rispetto del principio di ragionevolezza perché non venga compromessa, di fatto, la nozione stessa del processo. Si che sono da censurare, pure alla luce del principio di razionalità normativa, istituti o regole quando si prestino a un uso distorto, recando così lesione dell'efficiente svolgimento della finzione giurisdizionale» (Corte costituzionale sentenza n. 10/1997).

La disposizione di cui all'*art.* 33-*quinqüies* del codice di procedura penale denota inoltre una sproporzione tra il fine perseguito e la sanzione processuale prescelta per il suo raggiungimento: appare eccessivo porre a carico delle parti (ed anche del giudice, a cui sarebbe preclusa la rilevazione officiosa) una decadenza dall'eccezione nell'ottica di uno scopo acceleratorio che l'applicazione testuale della norma, per come immaginata, non assicurerebbe affatto.

Alla frizione con il principio di proporzionalità, canone di ragionevolezza interna alle norme, si affianca poi una valutazione di incoerenza storico-cronologica, in parte già anticipata: l'incostituzionalità dell'*art.* 33-*quinqüies* del codice di procedura penale dipende anche dal mancato raccordo normativo con le modifiche apportate dalla legge n. 479/1999 agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale che, come visto, hanno ampliato le competenze del tribunale in composizione monocratica, rompendo il legame univoco tra udienza preliminare e attribuzioni del tribunale collegiale.

L'udienza preliminare può oggi indifferentemente precedere un successivo giudizio dibattimentale sia innanzi al tribunale collegiale sia innanzi al tribunale monocratico, dipendendo la sua celebrazione dal titolo di reato contestato e dal modulo di esercizio dell'azione penale prescelto dal P.M. L'individuazione della composizione del tribunale innanzi al quale viene disposto il giudizio è affidata al G.U.P., e si palesa per i destinatari con il decreto *ex art.* 429 del codice di procedura penale; prima dell'emissione di tale provvedimento le parti non possono valutare la correttezza dell'indicazione effettuata dal G.U.P. rispetto riparto di attribuzioni tracciato dagli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale, e pertanto l'anticipazione dell'onere di eccezione (o di rilevazione) del vizio alla fase dell'udienza preliminare risulta anacronistica, in quanto non più giustificata dalla quella precedente corrispondenza tra forma di esercizio dell'azione penale e composizione del tribunale che consentiva astrattamente alle parti di pronosticare un possibile inosservanza nel riparto di attribuzioni.

Infine, un'ulteriore profilo di irragionevolezza si coglie ponendosi nell'ottica del giudice del dibattimento, privato dal tenore letterale della norma della possibilità di rilevare *ex officio* la violazione del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale nelle ipotesi in cui il procedimento provenga da un'udienza preliminare in cui il vizio non sia stato già dedotto o rilevato: maturerebbe infatti anche per l'organo successivamente adito una preclusione del tutto incolpevole, posto che la necessaria diversità di persona fisica tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice



del dibattimento (art. 34 del codice di procedura penale) fa sì che quest'ultimo conosca del procedimento, e dell'eventuale errore nell'individuazione della composizione del tribunale, in una fase in cui non gli sarebbe più consentita la rilevazione dello stesso.

### III.2. La violazione del diritto di difesa *ex art. 24 della Costituzione*.

Il Collegio rimettente dubita della compatibilità del regime decadenziale previsto dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale con il principio di effettività del diritto di difesa in giudizio, sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Il precetto non assicura solo formalmente l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma garantisce che la stessa sia effettiva, ritenendo illegittima qualsiasi condizione o limitazione che renda impossibile o altamente difficoltoso l'esercizio delle facoltà difensive.

La giurisprudenza costituzionale, pronunciata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha costantemente affermato che «ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (*cf.*, tra le tante, Corte costituzionale sentenze n. 199/2017, n. 121/2016, n. 44/2016); e ha precisato che «l'effettività dei diritti fondamentali, tra i quali va certamente annoverato il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, viene meno non soltanto se le norme vigenti consentono che sia radicalmente impedito il loro esercizio, pur formalmente riconosciuto, ma anche se è possibile che si creino, senza la previsione di adeguati rimedi, situazioni tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio stesso» (*cf.* Corte costituzionale sentenza n. 142/2009).

Tali coordinate ermeneutiche contrassegnano il vizio di incostituzionalità che affligge l'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, laddove rende concretamente impossibile l'esercizio della facoltà di eccepire il mancato rispetto delle attribuzioni del tribunale monocratico o collegiale nei procedimenti che passano attraverso l'udienza preliminare.

La previsione di una sanzione processuale forte quale la decadenza dall'eccezione, qualora la difesa non la sollevi entro il termine di cui all'art. 421 del codice di procedura penale — termine in cui, come ampiamente visto, la parte non può ancora sapere della futura inosservanza del riparto di attribuzioni — rende di fatto non esercitabile la facoltà che la norma comunque riconosce. Il limite della decadenza, anticipato alla fase dell'udienza preliminare, svuota di contenuto effettivo la facoltà di eccezione del vizio di cui all'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, al punto che il suo riconoscimento normativo diviene solo apparente.

E non vi è dubbio che il diritto di difesa, calato nella dinamica processuale, trovi esplicazione attraverso la facoltà di eccepire l'inosservanza delle regole procedurali, essendo anch'essa oggetto di necessario contraddittorio. Il rispetto delle norme processuali, categoria a cui appartengono gli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale, rientra a pieno titolo nella materia del contendere, e pertanto deve essere assicurato il confronto dialettico tra le parti sul punto.

Da ciò deriva che i termini processuali devono essere congruamente e logicamente fissati dal legislatore, e che l'interessato sia posto in grado di conoscere per tempo i presupposti di fatto su cui si fonda una facoltà che lo stesso sistema processuale gli attribuisce, poiché riconoscere un diritto senza garantirne l'esercizio significa non riconoscerlo affatto.

Eloquenti, in proposito, le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 89/1992: «La sola previsione di un rimedio difensivo non è sufficiente per far ritenere adempiuto il precetto costituzionale dell'art. 24 della Costituzione, se tale rimedio non produce alcun effetto utile per la conservazione o la affermazione del diritto di cui si è titolari».

La garanzia offerta dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale è formale ma non effettiva, e il diritto di difesa *in parte qua* ne risulta inevitabilmente frustrato: la regola del contraddittorio, che innerva il dinamismo della funzione giurisdizionale, esige una partecipazione «attiva» delle parti, ovvero che alle stesse sia consentito di influire sulla formazione della decisione del giudice formulando deduzioni e controdeduzioni, e tale fondamentale facoltà risulta sterilizzata da una norma, come quella al vaglio, che fa maturare a loro carico una decadenza incolpevole.

Né potrebbe sostenersi che il regime fissato dall'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale sia frutto di una scelta normativa discrezionale, e in quanto tale sottratto al sindacato di costituzionalità: la Consulta, pur avendo più volte affermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, ha sempre ribadito «il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto di agire, costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio di azione o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale» (*cf.* Corte costituzionale sentenze n. 102/2021, n. 45/2021, n. 95/2020, 80/2020, 271/2019).

E il limite della ragionevolezza, guardando alla formulazione dell'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale, e alle ricadute applicative sul relativo segmento di esplicazione del diritto di difesa, appare ampiamente oltrepassato.





L'assunto trova conferma nella disciplina dell'incompetenza (art. 21 - 23 del codice di procedura penale), della richiesta di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale), o delle nullità relative (art. 181, comma 2 del codice di procedura penale). Dalla lettura sistematica di queste norme emerge un principio costante che fa apparire la previsione di cui all'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale un'irragionevole menomazione del diritto di difesa: il termine di reazione a vicende processuali che si verificano, o che si rendono manifeste, dopo la conclusione dell'udienza preliminare (come ad esempio per la costituzione della parte civile in dibattimento, le nullità che colpiscono il decreto che dispone il giudizio) deve essere sempre quello delle questioni preliminari ex art. 491 del codice di procedura penale, dovendosi garantire alla difesa il tempo per esplicare le proprie prerogative.

### III.3. La violazione dell'art. 101, comma 2 della Costituzione.

La disposizione censurata, nella parte in cui non consente neanche al giudice del dibattimento di rilevare *ex officio* l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale, denota un probabile attrito con l'art. 101, comma 2 della Costituzione, norma che stabilisce l'esclusiva soggezione della funzione giurisdizionale alla legge.

L'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale nella sua formulazione letterale, riferisce la sanzione della decadenza anche al rilievo officioso del vizio («è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, o se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1») precluso al giudice innanzi al quale è disposto il giudizio, qualora la questione non sia stata preventivamente affrontata nel corso dell'udienza preliminare.

Ciò costringe il giudice chiamato a celebrare il dibattimento a sottostare ad un'eventuale erronea individuazione della sua composizione da parte del G.U.P., non più sindacabile una volta spirato il termine di cui all'art. 421 del codice di procedura penale.

Ne consegue la paradossale situazione in cui il giudice del dibattimento, pur riconoscendo un difetto di composizione rispetto ai reati contestati, non vi potrebbe rimediare d'ufficio, disponendo la trasmissione degli atti innanzi al tribunale correttamente composto (così come previsto dall'art. 33-*septies* del codice di procedura penale), ma sarebbe vincolato all'indicazione del G.U.P. ancorché contraria alle regole di riparto di cui agli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* del codice di procedura penale.

Ecco allora che si palesa la violazione dell'art. 101, comma 2 della Costituzione, posto che la norma contempla un'ipotesi in cui il giudice sarebbe tenuto a dar seguito ad un precedente ed erroneo provvedimento giurisdizionale anziché dare attuazione alla legge inosservata, ovvero costretto a rimanere inerte pure a fronte di un vizio procedurale percepibile ed ancora emendabile.

E le ripercussioni della violazione del riparto di attribuzioni sulla validità degli atti emanati dal tribunale erroneamente composto, qualificate alla stregua di nullità dalla giurisprudenza di legittimità nelle ipotesi di inosservanza per difetto, (5) porterebbero una rigida applicazione della regola di cui all'art. 33-*quinquies* del codice di procedura penale a conclusioni ancora più assurde: il tribunale in composizione monocratica, laddove si accorresse che i reati per il (mali) è stato disposto il giudizio innanzi a sé appartengono alla cognizione collegiale, non potrebbe rilevare d'ufficio il vizio qualora non sollevato nel corso dell'udienza preliminare, e sarebbe costretto a celebrare il dibattimento nella consapevolezza che la futura sentenza sarà affetta da nullità.

In altri termini, il giudice del dibattimento pur potendo prevenire una causa di nullità della sentenza — ordinando la trasmissione degli atti ex art. 33-*septies* c.p.p. entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. — si ritroverebbe con le mani legate, e ciò nonostante sia ancora possibile eliminare il vizio senza alcun pregiudizio per l'attività processuale svolta e per i diritti delle parti.

Ancora una volta si rivela la palese illogicità della costruzione normativa di cui all'art. 33-*quinquies* c.p.p., che per un mal riposto senso di economia processuale rischia di divenire in realtà antieconomica guardando all'intero esito del procedimento.

### III.4. La contrarietà ai principi del giusto processo sanciti dall'art. 111, comma 2 Cost. e dall'art. 6, par. 3 CEDU.

Si rileva, infine, un possibile contrasto dell'art. 33-*quinquies* c.p.p. con i principi del giusto processo, consacrati dal comma secondo dell'art. 111 Cost. e dal paragrafo terzo dell'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con conseguente violazione dell'art. 117 comma 1 Cost.

(5) Cfr., tra le varie, Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 11649/2019: «L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal Giudice monocratico che, ritenuta la sussistenza di una circostanza aggravante in fatto contestata, abbia deciso in merito ad una fattispecie non più attribuita alla sua cognizione anziché procedere alla trasmissione degli atti all'organo collegiale, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione della sentenza monocratica».



In particolare, l'irragionevole regime di decadenza previsto dalla norma, di fatto, sottrae al contraddittorio tra le parti l'osservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale nei procedimenti che passano per l'udienza preliminare.

La dinamica processuale in precedenza analizzata, che porta le parti a conoscere di un eventuale errore nella composizione del tribunale chiamato a celebrare il dibattimento in un momento in cui è ormai maturata la decadenza dell'eccezione a loro carico, priva le stesse della possibilità di contraddire sul punto, lasciando al G.U.P. una decisione solitaria e non contestabile.

Il principio del contraddittorio, nel cui oggetto rientra anche la corretta applicazione delle norme processuali, presuppone che alle parti sia sempre assicurata la possibilità (a priori o differita) di esprimere le proprie ragioni innanzi ad un organo terzo ed imparziale e di influenzarne così la deliberazione, nonché di azionare i relativi rimedi impugnatori quando le proprie doglianze non vengano ascoltate.

La previsione di cui all'art. 33-*quinquies* c.p.p. stride con tale modello dialogico, poiché costringe le parti a sottostare all'individuazione fatta dal G.U.P. della composizione del tribunale innanzi a cui è disposto il giudizio senza aver avuto la possibilità di interloquire preventivamente sulla stessa e senza la possibilità di dolersene successivamente davanti al giudice del dibattimento, arrivando innanzi ad esso con lo strumento dell'eccezione ormai precluso.

Un siffatto sistema di decadenze si pone in aperto contrasto anche con l'accezione soggettiva contraddittorio, nell'articolazione prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b) CEDU, che riconosce ad ogni accusato «il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa». Diritto che non risulta chiaramente rispettato dall'art. 33-*quinquies* c.p.p., dovendosi rimarcare come la norma non consenta alla difesa alcun tempo per valutare una possibile eccezione di inosservanza degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* c.p.p., ponendo a suo carico un onere di preconnizzazione del vizio procedurale e una decadenza incolpevole.

Il sacrificio delle facoltà difensive, *in parte qua*, non può dirsi giustificato dall'esigenza di concentrazione dei tempi processuali — che il legislatore sembra perseguire anticipando l'onere di eccezione alla fase dell'udienza preliminare — dovendosi ribadire le considerazioni della Corte EDU nell'interpretazione dell'articolo 6, par. 3 l. b) secondo cui, benché sia importante che la procedura si svolga entro un termine adeguato, occorre che non ne risentano i diritti procedurali di una delle parti (cfr. Corte EDU, sentenza 31 luglio 2014, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos contro Russia).

#### IV. L'impraticabilità di un'interpretazione adeguatrice.

I dubbi di costituzionalità appena evidenziati onerano il Collegio rimettente a sperimentare la possibilità di un'interpretazione della norma in senso conforme ai principi che si assumono violati, nella consapevolezza della necessità del tentativo a pena di inammissibilità della questione (cfr. C. cost. ordinanze n. 177/2016, n. 97/2017).

La ricerca di un senso conforme alla Costituzione non può tuttavia trascinare in un'operazione ermeneutica sganciata dal dato letterale della disposizione che si cerca di interpretare, né dal suo significato teleologico, dovendosi pur sempre mantenere entro i limiti fissati dalla lettera della legge e dal contesto logico-normativo entro cui si colloca.

La giurisprudenza costituzionale, in proposito, ha precisato che «l'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione cede il passo all'incidente di legittimità costituzionale ogni qual volta essa sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca» (cfr. C. cost. sentenze n. 1/2013 e n. 219/2008); e che «l'interpretazione secondo Costituzione è doverosa ed ha un'indubbia priorità su ogni altra ma appartiene pur sempre alla famiglia delle tecniche esegetiche, poste a disposizione del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che hanno carattere dichiarativo. Ove, perciò, sulla base di tali tecniche, non sia possibile trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice è tenuto ad investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale» (cfr. C. cost. sentenza n. 36/2016).

L'esperimento dei tentativi di interpretazione adeguatrice da parte del giudice *a quo* deve essere condotto nei limiti dell'area di significanza tracciata dal senso letterale della disposizione sospetta di incostituzionalità, e non può spingersi sino alla sua sostanziale disapplicazione: «la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme, non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (cfr. C. cost. sentenza n. 110/2012).

In tal senso, si sono espresse incidentalmente anche le Sezioni unite della Corte di cassazione «l'interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere "polisenso" e da essa sia enucleabile, senza manipolare contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale: di talché, nell'impossibilità di conformare la norma in termini non incostituzionali, il giudice non può disapplicarla, ma deve rimettere la questione di legittimità costituzionale al vaglio del Giudice delle leggi» (cfr. Cass., SS.UU. n. 23016/2004; SS.UU. n. 40986/2018).



Il dato letterale dell'art. 33-*quinqüies* c.p.p. non offre margini di interpretazione alternativa laddove afferma che «l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare».

La formulazione, del resto, è coerente con lo scopo della disposizione, volta ad introdurre una sanzione processuale quale la decadenza, e dunque necessariamente rigida e tassativa.

Una decadenza sussiste o non sussiste, *tertium non datur*.

Lo spazio ermeneutico ritagliato dall'enunciato è estremamente ridotto non potendosi intendere il richiamo alla sanzione della decadenza se non in quanto tale, salvo travalicare del tutto l'orizzonte di senso e ritenere che il termine fissato sia solo ordinatorio.

Tale interpretazione consentirebbe alle parti e al giudice del dibattimento di eccepire e rilevare l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale sino alla fase di cui all'art. 491 c.p.p., ma si tratterebbe di una torsione ermeneutica non solo esulante dal dato letterale della norma bensì addirittura antitetica allo stesso.

Permettere alle parti e al giudice di esercitare una facoltà oltre lo spirare di un termine tassativamente indicato come perentorio, con esplicito riferimento alla sanzione decadenziale nel caso di mancato rispetto, significa di fatto disapplicarlo, e ciò va ben oltre i limiti dell'interpretazione costituzionalmente conforme che deve rimanere interpretazione adeguatrice della norma e non abrogante.

L'unica strada ermeneutica per ricomporre le fratture di costituzionalità, adeguando l'art. 33-*quinqüies* c.p.p. ai principi con cui contrasta, sarebbe quella di ignorare la decadenza prevista e spostare il termine per l'eccezione (o la rilevazione) del vizio di attribuzione alla fase *ex* art. 491 c.p.p., in cui le parti e il giudice del dibattimento possono conoscere dello stesso, ma si ricadrebbe in una chiara disapplicazione dell'enunciato normativo.

Né si potrebbe salvare la disposizione interpretandola additivamente nel senso di rimettere in termini le parti per eccepire l'inosservanza degli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* c.p.p. nelle ipotesi in cui queste dimostrino di non averlo potuto fare tempestivamente, poiché la decadenza non sarebbe maturata per caso fortuito o forza maggiore bensì per fisiologico sviluppo dell'*iter* processuale.

In altre parole, la causa non imputabile che avrebbe determinato lo spirare del termine sarebbe il termine stesso.

Inoltre, non si tratterebbe di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 33-*quinqüies* c.p.p. poiché il senso conforme alla Costituzione non verrebbe trovato internamente alla disposizione, ma solo attingendo ad un salvacondotto processuale esterno, quale quello previsto dall'art. 175 c.p.p., rimedio casistico la cui operatività generalizzata porterebbe pur sempre a disapplicare la parte di norma che prevede la decadenza.

Allo stesso modo, l'illegittimità della norma non potrebbe evitarsi ricorrendo ad un'interpretazione restrittiva, reputando che la sanzione della decadenza operi nelle sole ipotesi in cui l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra tribunale monocratico e collegiale sia già percepibile nel corso dell'udienza preliminare e che sia consentita l'eccezione (o la rilevazione) del vizio entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. negli altri casi: la dinamica della Case disciplinata dagli articoli 416 e ss. c.p.p. fa sì che un'eventuale violazione delle regole previste dagli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* c.p.p. può aversi solo con l'atto che la chiude, ovvero con l'emissione del decreto che dispone il giudizio, risultando eventuali doglianze anticipate del tutto ipotetiche.

Non è poi percorribile la strada di un'applicazione analogica delle regole previste dall'art. 516, commi 1-*bis* e 1-*ter* c.p.p., posto che la norma disciplina una situazione processuale diversa, che anzi avvalorare i sospetti di incostituzionalità dell'art. 33-*quinqüies* c.p.p.

L'art. 516 c.p.p. prevede che:

«1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

1-*bis*. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519, comma 2 e 520, comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.

1-*ter*. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*.».



La disposizione consente alle parti e al giudice di eccepire o rilevare l'appartenenza del reato alla cognizione del tribunale in composizione monocratica o collegiale subito dopo la modifica dell'imputazione da parte del P.M., e introduce un rimedio coerente con il momento in cui il vizio si manifesta, trattandosi di un'inosservanza non originaria bensì sopravvenuta a seguito del mutamento della contestazione.

Dalla formulazione della norma si trae conferma del principio secondo cui alle parti e al giudice deve essere garantita la possibilità di eccepire o rilevare il vizio procedurale nel primo termine utile successivo alla sua emersione, potendosi solo in tal caso concepire una decadenza.

La regola, tuttavia, non può estendersi analogicamente all'interpretazione dell'art. 33-*quinquies* c.p.p. che disciplina una ipotesi diversa, in cui l'inosservanza del riparto di attribuzioni tra giudice collegiale e monocratico non dipende da una sopravvenuta modifica dell'imputazione nel corso del giudizio, ma è frutto di un'erronea individuazione originaria da parte del G.U.P., la cui eccezione o rilevazione per la prima volta innanzi al giudice del dibattimento costituirebbe un aggiramento della decadenza ivi previsto.

Allo stesso modo, l'evoluzione normativa dell'ordinamento giudiziario, e il conseguente passaggio da una divisione di competenze per materia tra tribunale e pretore ad un riparto di attribuzioni tra composizione monocratica e collegiale, non consente un'interpretazione analogica che si tradurrebbe in un ritorno al passato.

Il sistema previgente appariva maggiormente coerente con i principi costituzionali che l'art. 33-*quinquies* c.p.p. sembra disattendere, poiché la cognizione del pretore era disciplinata dall'art. 7 c.p.p. sotto forma di competenza per materia, e pertanto assoggettata al regime di rilevabilità o eccepibilità di cui agli articoli 21 - 23 c.p.p..

Dal combinato disposto delle due disposizioni si ricava che l'incompetenza per materia può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (art. 21, comma 1 c.p.p.); tuttavia, se il reato apparteneva alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491, comma 1 c.p.p. (art. 23, comma 2 c.p.p.).

Tale assetto attua un adeguato bilanciamento tra garanzie difensive e procedurali ed esigenze di speditezza, consentendo la rilevazione del vizio per difetto in ogni stato e grado del processo e l'eccezione (o rilevazione) del vizio per eccesso entro il termine di cui all'art. 491, comma 1 c.p.p.; termine, si badi bene, previsto indifferentemente sia per i procedimenti che transitano per l'udienza preliminare che per quelli che ne prescindono.

Un siffatto regime di rilevabilità (ed eccepibilità) non può estendersi alle ipotesi contemplate dall'art. 33-*quinquies* c.p.p., adeguando la norma ai precetti costituzionali, poiché l'operazione analogica sarebbe finirebbe con l'equiparare fattispecie ontologicamente diverse, disattendendo un'esplicita voluntas legis: la giurisprudenza di legittimità esclude apertamente l'assimilabilità tra riparto di competenze e riparto di attribuzioni, considerando quest'ultimo un «mero criterio interno di assegnazione dei procedimenti tra tribunale in composizione monocratica e collegiale» (*cfr.*, in motivazione, Cass., SS.UU., sentenza n. 48590/2019 (6)); e il legislatore, da un lato ha espressamente negato che il vizio di attribuzione rientri tra quelli concernenti la capacità del giudice (art. 33, comma 3 c.p.p.), dall'altro ha inserito l'art. 33-*quinquies* c.p.p. nell'autonomo Capo VI bis del Libro I, titolo I, scegliendo una collocazione sistematica indicativa della volontà di non trattare l'inosservanza del riparto di attribuzioni alla stregua di una divisione di competenze.

Del resto, anche la giurisprudenza costituzionale ha affermato, con orientamento costante, che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale (*cfr.* C. cost. sentenza n. 419/1998).


Infine, non può ignorarsi la scelta espressa dal legislatore che, nel formulare l'art. 33-*quinquies* c.p.p., ha chiaramente deciso di ricalcare il regime di rilevabilità previsto per l'incompetenza per territorio o per connessione (art. 21, commi 2 e 3 c.p.p.) e non quello dell'incompetenza per materia, pur avendone l'evidente possibilità, e questo conferma l'insostenibilità di un'interpretazione analogica che soverchi la volontà legislativa.

V. Il quesito rivolto alla Corte costituzionale.

Le motivazioni sin qui esposte portano il Collegio rimettente a dubitare concretamente della legittimità dell'art. 33-*quinquies* c.p.p., e a chiedere che la Corte adita ne valuti la compatibilità con i principi costituzionali richiamati.

Laddove la Consulta ritenga di condividere le perplessità espresse, stigmatizzando i plurimi profili di contrasto con gli articoli 3, 24, 101 comma 2, 111 comma 2 - 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 3 CEDU, con la declaratoria di parziale incostituzionalità della norma, si chiede che dichiari l'illegittimità dell'art. 33-*quinquies*

(6) Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 18 aprile 2019 n. 48590: «La nozione di riparto di attribuzione è, pertanto, un concetto che solo in via descrittiva può assimilarsi alla nozione di competenza, atteso che quest'ultima contraddistingue esclusivamente i rapporti tra uffici giudiziari diversi e non all'interno del medesimo ufficio (vedi, Sez. un. civ., n. 1374 del 10 febbraio 1994, Rv. 485275). L'ontologica differenza fra competenza ed attribuzione trova del resto conferma nel disposto dell'art. 33, comma 3, c.p.p., che esclude espressamente il vizio di attribuzione tra quelli concernenti la capacità del giudice, nonché nella collocazione sistematica degli articoli 33-bis e seg. c.p.p., inseriti in Capi separati (VI e VI bis) e non all'interno di quello disciplinante il riparto di competenza (Capo II). La disciplina del riparto di attribuzione è dunque un mero criterio interno di assegnazione dei procedimenti tra tribunale in composizione monocratica e collegiale, basato sul dichiarato principio per cui dove sussiste la connessione tra più procedimenti, alcuni dei quali rimessi alla cognizione del tribunale collegiale, a quest'ultimo organo spetta la cognizione dell'intero procedimento, sul presupposto della necessaria attrazione delle imputazioni meno gravi a quelle più gravi.»





c.p.p. nella parte in cui prevede che «l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare», consentendo così alle parti di eccepire il vizio, e al giudice del dibattimento di rilevarlo d'ufficio, entro il primo termine utile successivo al suo manifestarsi, ovvero nella fase di cui all'art. 491 c.p.p., anche nei procedimenti che passano attraverso l'udienza preliminare.

Si chiede, al tempo stesso o in subordine, che la Corte dichiari la parziale illegittimità dell'art. 33-*quinquies* c.p.p., ultima parte («Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare»), laddove consente l'eccezione relativa all'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati in al tribunale in composizione collegiale o monocratica nel più ampio termine di cui all'art. 491 c.p.p., solo se originariamente proposta nell'udienza preliminare.

L'intervento della Corte costituzionale si sollecita, in particolare, sull'irragionevole decadenza posta dalla norma censurata a carico delle parti e del giudice, che può essere rimossa solo da una pronuncia di incostituzionalità che elimini la sanzione processuale anticipata all'udienza preliminare, parificando il regime di eccepibilità e rilevanza dell'inosservanza del riparto di attribuzioni tracciato dagli articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater* c.p.p. entro l'unico termine plausibile di cui all'art. 491 c.p.p., previsto dall'attuale formulazione dell'art. 33-*quinquies* c.p.p. per i soli giudizi in cui manchi l'udienza preliminare, con irreparabile pregiudizio per quelli in cui venga celebrata.

*P.Q.M.*

*Visti gli articoli 134 e 137 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara d'ufficio rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, consentendo solo in tal caso la riproposizione della questione entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., per contrasto con gli articoli 3, 24, 101 comma 2, 111 comma 2 - 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 3 CEDU;*

*Sospende il giudizio nei confronti di R. G., chiamata a rispondere del Capo CC), R. M., chiamata a rispondere del Capo VV), T. R., chiamato a rispondere del Capo NNN), A. U., chiamato a rispondere dei Capi ZZ) e AAA), C. M., chiamato a rispondere del Capo HHH), S. S., chiamato a rispondere del Capo CCC), D. D., chiamato a rispondere del Capo FF), C. L., chiamata a rispondere del Capo PPP), P. A., chiamato a rispondere del Capo DD), C. G. e C. A., chiamati a rispondere in concorso ex art. 110 c.p., dei Capi HH) e II), A. G., chiamato a rispondere del Capo EE), D. C. e C. R., chiamati a rispondere dei reati a loro ascritti in concorso al Capo AAAA), sino al termine del giudizio di legittimità costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa non presenti in udienza, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicato al presidente del Senato e al presidente della Camera dei deputati.*

*Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale, compresa la prova del regolare adempimento delle predette notificazioni e comunicazioni.*

*Dà atto che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, deve intendersi notificata a coloro che sono, o che devono reputarsi, presenti, così come previsto dall'art. 148, comma 5 c.p.p..*

Nocera Inferiore, 18 maggio 2022

*Il Presidente:* APICELLA

*I Giudici:* PALUMBO - NOSCHESI



## N. 158

*Ordinanza del 5 dicembre 2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria sul ricorso proposto da Piccioni Eliseo e Piccioni Rina in proprio e n.q. di eredi di Musicori Bianca contro Comune di Spoleto*

**Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Interpretazione dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1997, recante disciplina della pianificazione urbanistica comunale - Previsione che consente a sanatoria che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilità sismica e anche dopo l'approvazione del Piano regolatore generale (PRG).**

- Legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), art. 22.

## LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## DI II GRADO DELL' UMBRIA SEZIONE 2

Riunita in udienza il 7 novembre 2022 alle ore 15,00 con la seguente composizione collegiale:

Avoli Alberto, Presidente;

Amovilli Paolo, Relatore;

De Pascalis Massimo, Giudice;

in data 7 novembre 2022 ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello n. 150/2021 depositato l'11 giugno 2021

proposto da Eliseo Piccioni in proprio ed erede Di Musicori Bianca (MSCBNC20E65I921Y) - PCCLSE52P27I921B

Difeso da Massimo Marcucci - MRCMSM62S20I921J ed elettivamente domiciliato presso massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ;

Rina Piccioni in proprio ed erede Di Musicori Bianca (MSCBNC20E65I921Y) - PCCRNI45T41I921O

Difeso da Massimo Marcucci - MRCMSM62S20I921J

ed elettivamente domiciliato presso massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it ;

contro Comune di Spoleto - Piazza Del Comune 1 - 06049 Perugia PG

Difeso da Giuliano Antonini - NTNGLN70H15H501U

ed elettivamente domiciliato presso comune.spoleto@postacert.umbria.it ;

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

pronuncia sentenza n. 163/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale Perugia sez. 3 e pubblicata il 6 aprile 2021

Atti impositivi:

Avviso di accertamento n. 26382 IMU 2014,

Avviso di accertamento n. 26383 IMU 2014;


Avviso di accertamento n. 26384 IMU 2014;

a seguito di discussione in pubblica udienza

## ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

Ritenuto in fatto:

1.- I sig.ri Rita ed Eliseo Piccioni hanno impugnato gli avvisi di accertamento notificati il 21 ottobre 2019 dal Comune di Spoleto per la maggior IMU dovuta per l'anno 2014 in relazione ad alcune aree asseritamente edificabili secondo il PRG (parte strutturale e parte operativa) adottato con deliberazione C.C. n. 107 del 25 giugno 2003 annull-



lato dal T.A.R. dell'Umbria con sentenza n. 521 del 14 dicembre 2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 760 del 19 febbraio 2014, per l'assenza del parere sulla compatibilità sismica prescritto dall'art 13 della legge n. 64 del 1974.

Hanno dedotto in primo grado articolati motivi così riassumibili:

I) Nullità della notifica effettuata impersonalmente agli eredi.

II) Nullità degli avvisi per insussistenza del presupposto impositivo poiché le aree in questione sono state inserite in comparto a perequazione urbanistica con PRG adottato ed approvato dal Comune e successivamente annullato in giudizio e ancor oggi illegittimo nonostante la successiva del C.C. n. 10/2014 la quale in forza della legge regionale 5/2014 esprimeva il parere di compatibilità sismica in via postuma a sanatoria; la suddetta deliberazione consiliare sarebbe infatti emanata sulla base di una legge incostituzionale perché in contrasto sia con le sentenze del g.a. che con i principi fondamentali della materia.

III) Inedificabilità delle aree di che trattasi anche a voler considerare il PRG del 2008 legittimo, dipendendo la concreta edificabilità da successivi accordi tra privati ed il Comune.

IV) Incompetenza del Consiglio comunale a determinare le aliquote.

V) Illegittimità di sanzioni ed interessi per mancata trasmissione all'agente riscossione.

Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 L.R. Umbria n. 5/2014 per violazione dell'art 117 c. 3 Cost e dell'art 89 d.P.R. 380/2001 TU edilizia quale norma interposta, nella parte in cui stabilisce che il parere di compatibilità sismica per tutti i comuni situati in zona sismica vada espresso prima della delibera di adozione e dal competente ufficio tecnico regionale, quale principio fondamentale della materia.


Si è costituito in giudizio il Comune di Spoleto rilevando, in sintesi, la validità del PRG del 2008 per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con efficacia sanante e il carattere edificabile delle aree in questione, perché ai fini IMU sarebbe sufficiente che l'area sia qualificata nel PRG come edificabile anche se in perequazione.

Con sentenza n. 163/2021 depositata il 6 aprile 2021 la C.T.P. di Perugia ha respinto il ricorso poiché, in sintesi, il presupposto impositivo non consiste nella sola edificabilità di diritto ma anche di fatto, spiegando effetto le sentenze di annullamento del g.a. solo sulla parte del procedimento di adozione del PRG che non avevano tenuto conto di misure di adeguamento prevalentemente in funzione di prevenzione del rischio sismico. Ha richiamato il disposto di cui al d.lgs. 504/92 secondo cui un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile in base allo strumento urbanistico adottato indipendentemente dall'approvazione. Ha ritenuto infondate tutte le rimanenti censure e considerato inammissibile la richiesta di restituzione degli importi pagati a titolo di IMU nel 2014 per mancata presentazione di specifica domanda di rimborso.

I contribuenti hanno proposto appello avverso la suindicata sentenza, deducendo articolati motivi, così riassumibili:

Erroneità della sentenza di prime cure sul punto decisivo della ritenuta edificabilità di fatto delle aree, non avendo il Comune fornito all'uopo utili elementi, nonché sulla ritenuta legittimità dell'atto di adozione del PRG del 2008 invece annullato con sentenza passata in giudicato e sanato da delibera consiliare (n. 10/2014) assunta sulla base di norma (l'art. 22 L.R. 5/2014) incostituzionale per violazione dell'art. 117 c. 3 cost. A suo avviso il primo giudice avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimità costituzionale quale logico presupposto per disapplicare ex art. 7 c. 5 d.lgs. 546/92 la delibera consiliare. Sarebbe del tutto errato il riferimento del primo giudice alla sentenza della Cassazione n. 18368 del 2019 in quanto riguardante fattispecie in cui veniva annullata la sola delibera di approvazione del PRG ma non anche la sua adozione. A sostegno della incostituzionalità ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2018 dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 28 c. 12 della legge regionale Umbria n.1/2015 ribadendo la natura di principio fondamentale della materia dell'art. 89 del testo unico edilizia. Ha poi insistito per l'accoglimento di tutti gli altri motivi già dedotti in primo grado, ribadendo come un'area soggetta a perequazione non possa ritenersi edificabile in assenza degli accordi tra privati, insistendo per l'incompetenza dell'organo consiliare in luogo della Giunta circa l'approvazione delle aliquote, per la violazione del divere di buona fede non avendo il Comune consentito l'accesso alle misure di definizione agevolata ed, infine, per l'irrelevanza di una richiesta di rimborso ove le somme per il 2014 siano ritenute non dovute.

Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Spoleto depositando atto di controdeduzioni. A suo dire sarebbe irrilevante nell'ambito del presente giudizio tributario la questione della asserita invalidità ed inefficacia del PRG del 2008, citando al riguardo la sentenza della Cassazione n. 18368/2019 nonché giurisprudenza di merito. Ad ogni modo allo stato attuale il PRG del 2008 sarebbe valido ed efficace per effetto della legge regionale di sanatoria a suo tempo



non impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarebbe a suo dire irrilevante per l'edificabilità la mancata approvazione del PRG. Quanto alla perequazione ha richiamato giurisprudenza secondo cui le aree oggetto di perequazione sarebbero comunque da ritenersi edificabili indipendentemente dai successivi accordi.

Con memoria ex art. 32 d.lgs. 546/92 parte appellante ha insistito per l'accoglimento della domanda pregiudiziale di sospensione del giudizio, citando la sentenza n. 5078 del 2021 con cui il Consiglio di Stato ha sollevato, ritenendola non manifestamente infondata, questione di costituzionalità dell'art. 24 c. 9 della legge regionale Umbria n.11/2005, di contenuto del tutto analogo, per violazione dell'art. 117 c. 3 Cost e dell'art. 89 testo unico edilizio quale norma interposta, richiamandosi alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018.

Alla pubblica udienza del giorno 7 novembre 2022, uditi i difensori, la causa è passata in decisione. Considerato in diritto:

1.- Giova premettere che ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'IMU - secondo giurisprudenza del tutto pacifica - l'edificabilità di diritto di un terreno sussiste dal momento in cui esso viene ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumenti attuativi, anche perché quello del valore venale non è affatto un criterio fisso e astratto consentendo, invece, di attribuire al terreno il suo valore di mercato adeguandolo alle valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell'area (*ex multis* Cassazione civile sez. trib., 18 giugno 2021, n. 17494).

Viene dunque dato rilievo anche all'edificabilità di fatto quale edificabilità giuridicamente rilevante, "sempre che sussistano fattori indice quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati e qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica" (*ex multis* Cassazione 9 luglio 2019, n. 18368)

L'area su cui insistono gli immobili di proprietà dei contribuenti non risulta essere caratterizzata dalla presenza di tali fattori indice, non essendovi servizi pubblici essenziali né opere di urbanizzazione primaria e non avendo la difesa comunale allegato come suo onere specifici elementi di prova al riguardo.

Trattasi dunque di area a vocazione agricola divenuta edificabile esclusivamente per effetto del PRG adottato ed approvato dal Comune di Spoleto con deliberazioni consiliari, rispettivamente nn 107/2003 e 50/2008 entrambe annullate con sentenza del TAR per l'Umbria n. 521/2012 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 760/2014 in relazione al dedotto motivo della mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 13 legge 64/1974, anteriormente alla delibera di adozione del parere di compatibilità sismica da parte del competente ufficio regionale.

Il giudicato amministrativo ha infatti escluso l'applicabilità "*ratione temporis*" della disciplina di cui all'art. 13 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 11, che demanda ai comuni la formulazione del parere in sede di adozione del piano regolatore generale, e non assimilabile al suddetto parere lo studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, non riconducibile all'organo regionale competente.

È dunque decisivo stabilire se vi sia o meno l'edificabilità di diritto al fine dell'accertamento della sussistenza del presupposto impositivo, non essendo altrimenti le aree in questioni edificabili al fine dell'imposta comunale sugli immobili.

2. - L'art. 22 della legge regionale Umbria 4 aprile 2014 n. 5, pubblicata in *G.U.* 5 aprile 2014 n. 17, recita testualmente:

"1. L'articolo 10, comma 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano regolatore generale - PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti urbanistici di compatibilità sismica.

2. I comuni che hanno avviato l'*iter* di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L'espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive."





Con deliberazione C.C. n. 10 del 10 aprile 2014 - approvata in seguito alla pubblicazione delle sentenze di primo e secondo grado del giudice amministrativo - il Comune di Spoleto ha sanato con effetto retroattivo lo strumento urbanistico adottato, ai sensi oltre che del richiamato art 22 L.R. 5/2014 dell'art. 21-*nonies* L. 241/90 in tema di convalida dei provvedimenti amministrativi.

3. - L'Amministrazione comunale mediante gli atti di accertamento impugnati ha dunque ritenuto tale atto generale presupposto valevole anche ai fini tributari e per quel che qui interessa dell'IMU, facendo retroattivamente rivivere la deliberazione di adozione del PRG e dunque l'edificabilità di diritto quale presupposto impositivo.

Come noto ai sensi dell'art. 7 c. 5, d.lgs. 546/92 5 "Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente" si che nel caso di specie ben potrebbe il giudice tributario, in ipotesi, disapplicare la deliberazione C.C. 10/2014 quale atto generale presupposto del potere impositivo comunale (vedi Cassazione sez. Trib. 20 maggio 2021, n. 13809 resa in riferimento proprio alla delibera C.C. n. 10/2014 del Comune di Spoleto).

Trattandosi però di deliberazione di evidente stretta applicazione del richiamato art 22 della legge regionale n. 5/2014 in tema di sanatoria del PRG adottato senza la preventiva valutazione di compatibilità sismica, ritiene l'adita Corte di Giustizia Tributaria di II Grado pregiudiziale la verifica di legittimità costituzionale della presupposta norma regionale, non essendovi spazio per una lettura costituzionalmente orientata in considerazione all'univoco e tassativo tenore letterale, come si dirà in prosieguo.

4. - Al fine della rilevanza della questione osserva il Collegio come in assenza della predetta normativa regionale di sanatoria e della conseguenziale deliberazione comunale, l'area di proprietà dei contribuenti sarebbe non edificabile e dunque non assoggettabile all'imposta comunale sugli immobili per l'annualità di riferimento.

5. - Sempre ai fini del parametro della rilevanza emerge l'infondatezza delle altre doglianze che presentano priorità logico giuridica (*ex multis* Corte Cost. 15 luglio 2015, n.161) avendo già il primo giudice motivatamente respinto le doglianze di nullità della notifica degli atti impositivi.

6. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, deve in primo luogo rilevarsi come la Corte Costituzionale è peraltro già intervenuta in materia con la sentenza n. 68 del 5 aprile 2018, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, co. 12, L.R. Umbria 1/2015, il quale prevedeva che il parere sulla compatibilità sismica venisse espresso dal Comune stesso in sede di adozione del PRG (quindi modificando, rispetto all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, il momento in cui doveva intervenire il parere ma lasciando la relativa competenza in capo all'Ente comunale). Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ribadito che l'art. 89 TU Edilizia è norma di principio, in quanto volta a tutelare l'incolumità pubblica, e che essa "si impone al legislatore regionale nella parte in cui: prescrive a tutti i Comuni ... di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, ...; disciplina le modalità e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio. La Corte Costituzionale ha conseguentemente affermato che "le disposizioni regionali impugnate di cui agli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, pertanto, nella parte in cui assegnano ai Comuni - piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale - il compito di rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, si pongono in contrasto con il principio fondamentale posto dell'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001", dichiarando quindi la loro illegittimità costituzionale "nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche".

Conseguentemente non può che essere incostituzionale anche l'art. 22 L.R. 5/2014 che, come detto, oltre a conferire al Comune e non alla Regione la competenza sul parere di compatibilità sismica, addirittura prevede che questo possa essere reso dopo l'approvazione del PRG e con efficacia retroattiva.

Anche il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 5078 del 2 luglio 2021 ha affrontato l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 24, co. 9, della L.R. Umbria n. 11/2005 (recante "Norme in materia di Governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale"), il quale così recita: "Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio".

Trattasi all'evidenza di una norma pressoché sovrapponibile all'art. 22 L.R. Umbria 5/2014, con il potere conferito al Comune di esprimere il parere, in questo caso sul Piano Attuativo, di cui all'art. 89 d.P.R. 380/2001.

Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, ribadendo che: - l'art. 89 d.P.R. 380/2001 costituisce principio fondamentale e inderogabile in materia; - il parere di compatibilità sismica deve pervenire necessariamente dalla Regione e non dal Comune; - anche in questo caso valgono



le stesse argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 che aveva dichiarato incostituzionale l'art. 28, co. 10, L.R. Umbria 1/2015; - l'art. 24, co. 9, L.R. Umbria 11/2005 è in contrasto insanabile con l'art. 117, co. 3, Cost. per violazione dell'art. 89 d.P.R. 380/2001 (interposta norma rafforzata).

7. - Ritene il Collegio che seppur il denunziato contrasto con l'art. 117 c. 3 cost. e con l'art. 89 t.u. edilizia quale norma interposta appaia più che sufficiente al fine della verifica di non manifesta infondatezza da parte del giudice remittente, non di meno sussistono ulteriori profili di illegittimità costituzionale della citata legge regionale in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 cost.

8. - La norma regionale di sanatoria è infatti intervenuta nel 2014 a distanza di ben undici anni dall'adozione dell'atto invalido ovvero dalla delibera di adozione del PRG del 2003, con il malcelato fine di eludere retroattivamente gli effetti tipici della sentenza di annullamento del giudice amministrativo.

Se è vero che il citato art. 22 L.R. 5/2014 presenta un contenuto apparentemente generale ed astratto, è altrettanto vero che il legislatore ha di fatto azzerato il giudicato di annullamento del PRG del Comune di Spoleto da parte del g.a., così interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso e con il giudicato (Corte Costituzionale sent. nn. 267 del 2007, 94, 137 del 2009, 85 del 2013).

Ciò dissimula la natura di legge provvedimento ovvero di previsione di contenuto particolare e concreto che incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto è normalmente affidato all'autorità amministrativa (Corte Costituzionale sentenze nn. 114 del 2017, n. 214 del 2016, n. 282 del 2005) a parere del giudice remittente in contrasto con i limiti da tempo tracciati dalla Consulta in "*subiecta materia*", dovendo le leggi provvedimento rispettare oltre al limite della ragionevolezza e non arbitrarietà, il limite del giudicato e della non interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale in corso (sent. n. 267 del 2007, 94, 137 del 2009, 85 del 2013).

L'art. 22 della L.R. 5/2014 pare invero porsi in aperto contrasto con vari principi di valenza costituzionale dell'attività amministrativa (imparzialità e buon andamento) che si traducono nel l'arbitrarietà e nella manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.

9. - Non conforme agli artt 3 e 97 cost appare anche la previsione nella norma regionale di acquisizione del parere di compatibilità sismica in via postuma ovvero anche dopo l'approvazione dello strumento urbanistico mediante una brusca quanto irragionevole inversione procedimentale.

Se è vero che in riferimento ad altri pareri anche a tutela di interessi sensibili è eccezionalmente ammessa la formulazione in via postuma (vedi quanto al vincolo paesistico *ex multis* T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 ottobre 2002, n. 8437; Consiglio di Stato sez. V, 29 maggio 2006, n. 3216 ; quanto alla valutazione di compatibilità ambientale Corte giustizia UE sez. VI, 28 febbraio 2018, n. 117) la rilevanza dell'interesse pubblico in gioco, costituito dalla tutela dell'incolumità pubblica, dovrebbe far propendere per l'inutilità di un parere postumo e dunque per la sua irragionevolezza.

L'art. 13 della legge n. 64 del 1974, nel prevedere l'obbligo del Comune, ricadente in zona dichiarata sismica, di richiedere il parere all'ufficio del genio civile (o Regione) sui piani regolatori anteriormente all'adozione della relativa deliberazione, non può che essere interpretato nel senso che tale parere deve anche intervenire anteriormente all'adozione medesima (così Consiglio di Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2643; Id. sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). La norma si conforma infatti all'esigenza per cui, in sede di programmazione di primo (ed anche di secondo livello), deve essere valutata la compatibilità della destinazione impressa alla zona ed alle aree nella stessa ricomprese, con la struttura, la morfologia e l'andamento del territorio.

10. - Preme sottolineare, infine, quanto ancora al parametro della rilevanza (Corte Cost. 17 marzo 2017, n. 58) in relazione a tutti i profili di contrasto dell'art. 22 della legge regionale n. 5 del 2014 sospettato di incostituzionalità, l'impossibilità per questo giudice di risolvere in via interpretativa gli ipotizzati dubbi di compatibilità costituzionale, in relazione all'univoco tenore letterale della legge, che segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (*ex multis* Corte Cost. sent. n. 26/2010).

Anche di recente la Consulta ha affermato che la questione di legittimità costituzionale vada esaminata anche nell'ipotesi in cui l'interpretazione conforme sia difficile pur se non impossibile (Corte Cost. 24 febbraio 2017, n. 43).

In particolare, l'art. 22 della legge regionale Umbria n. 5 del 2014 nel sanare l'illegittimità dello strumento urbanistico generale adottato nel 2003 lo ha fatto rivivere retroattivamente, ripristinando la ivi prevista edificabilità delle aree di proprietà dei contribuenti, fungendo da presupposto dell'imposizione.

Va inoltre ribadita l'impossibilità per il giudice remittente di disapplicazione (ai sensi dell'art. 7 c. 5 d.lgs. 546/92) della deliberazione consiliare sanante del Comune di Spoleto n. 1012014, per le considerazioni già espresse.



11. - Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Umbria n. 5 del 2014, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 113, 117 comma 3 della Costituzione e art. 81 t.u. edilizia (quale norma interposta), nella parte in cui consente a sanatoria che il Comune rilasci esso stesso il parere di compatibilità sismica e anche dopo l'approvazione del PRG e va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge indicati in dispositivo.

*P.Q.M.*

*La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per l'Umbria (Sezione Seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l'art. 134, comma 1, della Costituzione, gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 comma 3 della Costituzione e art. 81 testo unico edilizia (quale norma interposta), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, della legge della Regione Umbria n. 512014, nella parte in cui consente che il Comune rilasci esso stesso a sanatoria il parere di compatibilità sismica e anche dopo l'approvazione del PRG e, per l'effetto, dispone la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.*

*Ordina che a cura della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la presente ordinanza sianotificata alle parti, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente del Consiglio Regionale dell'Umbria.*

*Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati*

*Il Presidente: AVOLI*

*Il relatore: AMOVILLI*

23C00002

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-02) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 4,00

